

**SIMBOLI COLLETTIVI E SEGNI INDIVIDUALI  
DI APPARTENENZA RELIGIOSA:  
LE REGOLE DELLA NEUTRALITA'**  
*[versione provvisoria]*

di Giuditta Brunelli

SOMMARIO: 1. Laicità e sfera pubblica – 2. Le declinazioni della laicità - 3. La laicità come neutralità – 4. Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa – 5. Interpretazioni della laicità nella giurisprudenza costituzionale - 6. La questione del crocifisso negli spazi pubblici istituzionali – 7. *Segue*: il crocifisso nelle aule scolastiche – 8. *Segue*: il crocifisso nei seggi elettorali – 9. *Segue*: il crocifisso nelle aule giudiziarie – 10. Considerazioni conclusive.

### 1. Laicità e sfera pubblica

*“La gente ama l’omogeneità, ma la legge deve difendere i diritti di chi è diverso”*.

Mi sembra che questa affermazione di Martha Nussbaum<sup>1</sup>, nella sua sinteticità, costituisca una preziosa chiave interpretativa del tema che mi è stato affidato. Intendo infatti sostenere che i simboli religiosi esposti negli spazi pubblici istituzionali (scuole, aule giudiziarie, seggi elettorali, ecc.) *impongono l’omogeneità* attraverso l’esclusione implicita di chi in essi non si riconosca; a sua volta, il divieto dei segni individuali di appartenenza religiosa (secondo il modello francese) esprime una *pretesa di omogeneità* del corpo sociale, fra l’altro del tutto irrealistica.

Entrambe le questioni hanno un rapporto diretto ed immediato con la definizione stessa di “sfera pubblica”, o meglio con la individuazione dei confini tra pubblico e privato, con la fissazione dei criteri in base ai quali stabilire la rilevanza pubblica o privata di un determinato atto o comportamento<sup>2</sup>. La questione non è di poco conto, investendo lo stesso paradigma liberale dello Stato di diritto, che, proprio grazie alla scissione tra *soggetto privato* e *cittadino*, produce “la forma di una *soggettività formale egualitaria*, di una norma generale e astratta”<sup>3</sup>. Questi presupposti concettuali sono oggetto da tempo di critiche radicali sia da parte del pensiero femminista che dei teorici del multiculturalismo (due correnti di pensiero che, peraltro, possono anche essere viste in opposizione

---

<sup>1</sup> Contenuta in un’intervista apparsa sulla stampa quotidiana (E.AMBROSI, *Perché il velo fa scandalo*, ne *La Repubblica* del 6 aprile 2007).

<sup>2</sup> I.TRUJILLO, *Laicità e neutralità-imparzialità*, in *Lessico della laicità*, a cura di G.Dalla Torre, Roma, Edizioni Studium, 2007, 240.

<sup>3</sup> P.BARCELLONA, *I soggetti e le norme*, Milano, Giuffrè, 1984, 119.

tra loro).<sup>4</sup> Si tratterebbe, infatti, di una falsa visione della realtà, che concepisce gli individui “quali entità astratte e formali, avulse dal contesto sociale in cui vivono, scissi dalle proprie condizioni economico-sociali, privati, in definitiva, di specifica storia”<sup>5</sup>. Sarebbero così negate – perché relegate nella sfera del privato – sia la differenza sessuale che le identità culturali e religiose.

Com'è noto, la valorizzazione della differenza di genere ha condotto in molti paesi (Francia compresa) ad una crisi dell'idea moderna di rappresentanza politica, per sua stessa natura universalistica ed egualitaria, fondata sulla valorizzazione del concetto di *cittadinanza* come elemento unificante le diversità esistenti nel corpo sociale (ed elettorale), compresa la diversità di sesso (mi riferisco, evidentemente, alla controversa questione delle misure legislative di garanzia delle candidature femminili)<sup>6</sup>.

Quanto, invece, alla valorizzazione delle identità culturali e religiose, da più parti invocata in conseguenza del carattere sempre più composito delle società occidentali, soprattutto in seguito al fenomeno immigratorio, esso pone, da un lato, il problema – particolarmente avvertito in Francia, dove resta assai forte l'esigenza di unità politica del popolo e della nazione - della frammentazione della società, con il rischio di un ripiegamento comunitario che minaccia di scalzare le basi stesse di una convivenza civile costruita sui diritti *degli individui*, e non dei gruppi; dall'altro lato, essa si intreccia con il tema del ruolo pubblico delle religioni, sempre più spesso intese come fenomeni sociali difficilmente ascrivibili al solo ambito del privato. Nelle società multiculturali<sup>7</sup>, insomma, “le religioni sono vissute come affermazione identitaria nello spazio pubblico più che sotto il profilo dell'adesione a credenze di fede”<sup>8</sup>.

Nel contesto italiano, piuttosto peculiare sotto vari punti di vista, tutto questo apre (almeno) due ordini di problemi, che non esito a definire formidabili: a) la convivenza nello spazio pubblico con aderenti alla religione islamica, che hanno non poche difficoltà a comprendere e ad accettare la distinzione occidentale tra pubblico e privato, ritenendo che la fede debba essere espressa pubblicamente con la preghiera, il linguaggio e lo stesso abbigliamento (secondo un'esigenza che, saldandosi con le difficoltà dell'immigrazione, esprime anche un forte tratto

---

<sup>4</sup> Vedi S.M.OKIN, *Is Multiculturalism Bad for Women?*, *Boston Review*, October/November 1997, in [www.bostonreview.net](http://www.bostonreview.net).

<sup>5</sup> G.VOLPE, *Diritti politici*, in *Enc.giur.*, vol. XI, Roma, Treccani, 1989, 1.

<sup>6</sup> Altro terreno di crisi della neutralità è quello dei bilanci pubblici, che secondo una diffusa interpretazione non sarebbero neutrali in termini di genere e determinerebbero un impatto diverso su donne e uomini. Per questa ragione, si renderebbe necessaria una adeguata ristrutturazione di entrate e uscite: vedi la risoluzione del Parlamento europeo sul *gender budgeting* del 3 luglio 2003 (2002/2198 (INI)).

<sup>7</sup> Uso il termine in senso puramente descrittivo, e non come opzione di valore.

<sup>8</sup> A.DI GIOVINE, *Recensione a N.COLAIANNI, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2006, in *Dir.pubbl.*, 2006, 643.

identitario)<sup>9</sup>; b) la rinnovata volontà della Chiesa cattolica di essere uno degli attori determinanti dell'arena pubblica, attraverso una presenza imponente sia a livello simbolico (ed è l'aspetto che qui mi interessa approfondire) sia nel dibattito culturale e politico, fino al punto di influenzare (attraverso parlamentari "di fiducia") i contenuti della legislazione in materie particolarmente care alla sua dottrina.

Sotto il primo aspetto – la concezione islamica di ciò che è pubblicamente rilevante – si sottolinea come l'idea di Stato-nazione (connotata dall'eguaglianza e universalità dei diritti individuali e da un'unità politica assicurata anche attraverso l'eliminazione dallo spazio pubblico delle differenti pretese di "valore" e di "bene", storicamente all'origine delle guerre di religione<sup>10</sup>) sia una costruzione specificamente europea. "Altrove lo Stato è una sovrastruttura di dominio su etnie, tribù, clan, popoli diversi". "Quel che per l'europeo è il denominatore nazionale, per gli uomini di altre civiltà è l'appartenenza ad una cultura e soprattutto ad una religione"<sup>11</sup>. La controversia francese sul velo islamico acquista così una profondità teorica che non sempre viene colta: chi difende la possibilità di indossare il velo nelle scuole intende in primo luogo "imporre quello che lo Stato francese vuole considerare come un simbolo privato – un capo di vestiario individuale – alla comune sfera pubblica, *mettendo così in questione i confini tra pubblico e privato*". Le tre ragazze che diedero inizio alla vicenda nel 1989 utilizzavano in realtà i simboli della sfera privata "per contestare le disposizioni della sfera pubblica"<sup>12</sup>.

Inoltre, la laicità "europea", così come si è venuta configurando nel corso dei secoli, deriva da un patto tra le confessioni cristiane (essendo le altre fedi, come quella ebraica, assolutamente minoritarie). Esse, pur essendosi per molto tempo ferocemente combattute, "hanno pur sempre lo stesso Libro, lo stesso fondatore, un nucleo comune di dogmi (...), più o meno le stesse feste e gli stessi simboli, la stessa mancanza di tabù alimentari"<sup>13</sup>. Non è affatto sicuro – e i fatti, fino ad oggi, sembrano dimostrarlo – che questo patto costitutivo, ritagliato sui rapporti tra le diverse interpretazioni istituzionalizzate del cristianesimo, sia facilmente adattabile alla convivenza con altre religioni, e in particolare con la religione islamica, che presenta caratteri profondamente diversi.

Quanto, poi, al secondo problema, quello delle modalità e dei limiti della presenza della Chiesa cattolica nella sfera pubblica ufficiale, coglie nel segno, a mio avviso, chi sottolinea come il compromesso laico europeo sia più accettabile

---

<sup>9</sup> C.MANCINA *Laicità e politica*, in *Laicità. Una geografia delle nostre radici*, a cura di G.Boniolo, Torino, Einaudi, 2006, 8-9.

<sup>10</sup> C.GALLI, *Introduzione*, in *Multiculturalismo. Ideologie e sfide*, Bologna, Il Mulino, 2006, 10.

<sup>11</sup> F.P.CASAVOLA, *La laicità come distinzione di ambiti e come difesa della libertà umana*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), fasc. 1/2007, 1.

<sup>12</sup> S.BENHABIB, *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale*, Bologna, Il Mulino, 2005, 134.

<sup>13</sup> C.MANCINA, *Laicità e politica*, cit., 8-9.

per i protestanti che per i cattolici, avendo tali confessioni due antropologie notevolmente diverse dell'individuo. Quella protestante, infatti, è un'antropologia dell'interiorità, che fa leva *in primis* sulla coscienza del singolo fedele, sul suo rapporto diretto con la divinità, mentre quella cattolica privilegia la mediazione della Chiesa rispetto a Dio e la dimensione istituzionale, pubblica, rituale, diviene necessariamente fondamentale e irrinunciabile<sup>14</sup>. Il modello "cattolico", insomma, presenta anche tratti sociologici, perché "considera la religione come un'istituzione sociale, non come un insieme di sentimenti intimamente radicati nell'individuo"<sup>15</sup>; e questo, naturalmente, rende in un certo senso più "costoso" per la Chiesa ricondurre la fede all'ambito del privato.

Ma vi è di più: un'indagine sociologica svolta sulla religione in Europa alla fine del secolo scorso ha messo in luce come la Francia mostri un grado di osservanza notevolmente inferiore a quello degli altri paesi cattolici e più simile ai valori riscontrabili nei paesi protestanti. Probabilmente, l'esclusione della Chiesa dalla vita pubblica derivante dal regime di rigido separatismo "ha reso il cattolicesimo francese più simile a una forma di protestantesimo per lo scarso peso delle manifestazioni pubbliche"<sup>16</sup>. Questa esperienza costituisce senz'altro una delle ragioni che stanno alla base della tenace e persistente volontà della Chiesa italiana di mantenere salda la propria presenza, anche a livello formale (attraverso l'esposizione dei propri simboli), nella sfera della vita pubblica<sup>17</sup>.

Presenza che, del resto, ha profondamente a che fare con la definizione dei confini tra pubblico e privato anche nel senso che le posizioni della Chiesa sono molto nette su ciò che deve essere relegato nell'ambito della sfera privata, e non può in alcun modo assumere un rilievo sociale codificato: penso in particolare all'ostilità nei confronti del riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto, soprattutto di carattere omosessuale. La Chiesa cattolica nega la possibilità che l'omosessualità possa entrare nel discorso pubblico come espressione della personalità e come scelta di vita affidata all'autonoma disponibilità dell'individuo, divenendo oggetto di regolamentazione normativa<sup>18</sup>. Il conflitto su ciò che deve essere sottoposto al confronto della discussione pubblica e regolato dalla legge nella forma di un diritto, e ciò che invece deve restare escluso, mi sembra oggi uno dei più complessi problemi "pratici" della laicità, soprattutto nel nostro paese.

---

<sup>14</sup> Intervento di A.FERRARA in *Laicità: una parola ambigua? Tavola rotonda*, in *Parolechiave*, n. 33, 2005, 2.

<sup>15</sup> C.CROUCH. *Sociologia dell'Europa occidentale*, Bologna, Il Mulino, 2001, 331.

<sup>16</sup> C.CROUCH, *Sociologia dell'Europa occidentale*, cit., 352.

<sup>17</sup> Per G.ZAGREBELSKY, *L'identità cristiana ed il fantasma dell'assedio*, in *Lo Stato e la Chiesa*, Roma, La Biblioteca di Repubblica, 2007, 80, nella controversia circa l'esposizione dei crocifissi nei luoghi pubblici "alla libertà e uguaglianza delle coscienze si contrappone l'identità religiosa come valore nazionale. I privilegi che la Chiesa rivendica come diritti (insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, finanziamenti diretti e indiretti, agevolazioni tributarie, posti nelle più diverse istituzioni, ecc.) si vogliono giustificare con l'essenza cattolica dell'identità nazionale".

<sup>18</sup> In argomento vedi L.MANCONI, *Peccherai nel segreto*, ne *Il Foglio* del 3 ottobre 2007.

## 2. Le declinazioni della laicità

Ho già avuto modo, in altra occasione<sup>19</sup>, di sottolineare come il Rapporto della Commissione francese di riflessione sul principio di laicità nella Repubblica presieduta da Bernard Stasi, approvato nel dicembre 2003 e presentato al Presidente Jacques Chirac, colpisca per la molteplicità e la vastità dei temi trattati, ben al di là della questione del “velo islamico” sulla quale si è riduttivamente concentrata l’attenzione dei media, anche italiani. Di fronte ai problemi di convivenza civile, talora drammatici, posti dalle dimensioni assunte dal fenomeno dell’immigrazione, soprattutto islamica, il Rapporto delinea un possibile modello di integrazione, forse discutibile, forse troppo astratto rispetto alle dinamiche reali di una società multietnica e multiculturale, ma che corrisponde indubbiamente a una delle possibili interpretazioni dello Stato di diritto<sup>20</sup> e che viene sottoposto ad un dibattito pubblico serio e non propagandistico, le cui suggestioni sono utili anche per le altre società europee, compresa la nostra.

Vorrei qui soffermarmi, tuttavia, soltanto su quanto emerge nel Rapporto Stasi circa le possibili declinazioni, i possibili significati della laicità, posto che – al contrario di quanto molti ritengono – non si tratta affatto di una laicità cieca, ma di una nozione non dogmatica, che sa misurarsi con quegli “accomodamenti ragionevoli” (*accommodements raisonnables*) che permettono a chiunque di esercitare la propria libertà religiosa (istituzione delle cappellanie, i cui costi possono essere inseriti nei bilanci di determinate amministrazioni pubbliche, come le forze armate, le carceri, gli ospedali; benefici fiscali per le associazioni di culto, assimilate alle associazioni riconosciute di utilità pubblica; possibilità di rispettare, nei cimiteri, tradizioni proprie dei culti ebraico e musulmano).

La laicità in Francia presenta una serie di profili costitutivi che nella loro interazione reciproca ne delincono lo statuto di “pietra angolare del patto repubblicano”, e che possono fornire elementi utili ed interessanti anche per l’interpretazione del nostro sistema costituzionale (il confronto non è peregrino: se è vero, infatti, che la Francia ha inserito la laicità tra i principi costituzionali nel 1946 e poi ancora nel 1958, in Italia essa ha acquisito, dal 1989, il rango di principio supremo dell’ordinamento). La laicità è inestricabilmente connessa alla *libertà di coscienza individuale*, costituendone una garanzia di esercizio; costituisce uno strumento di *emancipazione dalla tradizione e dai legami comunitari*, consentendo all’individuo di definirsi autonomamente in riferimento alle proprie preferenze culturali o spirituali; rispetto a tali preferenze, assicura *l’eguaglianza tra i cittadini*, e incorpora in sé, dopo la riforma costituzionale del 1999<sup>21</sup>, *l’eguaglianza tra uomo e donna* come “elemento del patto repubblicano”;

<sup>19</sup> G.BRUNELLI, *Integrazione, non esclusione: la logica del “Rapporto Stasi”*, in *Quad.cost.*, 2004, 844 ss.

<sup>20</sup> A.BARBERA, *Il cammino della laicità*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 21.

è legata ad una visione forte della *cittadinanza*, che supera le appartenenze comunitarie, religiose o etniche; implica la *neutralità del potere politico*, che deve astenersi da qualsiasi intromissione nell'ambito spirituale o religioso, ed è a sua volta sottratto a qualsiasi influenza di tal genere; costituisce un *modo di strutturare la convivenza*, volto anche a tutelare le minoranze. La laicità, infine, è una *virtù civile*, che “richiede uno sforzo di adattamento a qualsiasi religione” ed esige “uno sforzo di interpretazione per conciliare il dogma religioso e le leggi che regolano la società, non foss’altro che per rendere possibile la convivenza”.

Il fatto che anche la laicità “francese”, la più rigorosa nel panorama internazionale, si presenti così composita, che possa trovare una compiuta definizione soltanto “tenendo insieme” le sue diverse sfaccettature, alcune delle quali coincidono chiaramente con altri principi di rango costituzionale, consente – a mio avviso – di superare i dubbi teorici autorevolmente espressi in dottrina, anche di recente, sulla consistenza di un autonomo principio di laicità nella nostra Costituzione. Per Augusto Barbera, infatti, il principio enucleato con la sentenza costituzionale n. 203/1989 sarebbe in realtà privo di valenza dogmatica, proprio per la sua sostanziale “inautonomia”, non potendo prescindere, per la sua applicazione, dall’ausilio di altri e diversi principi costituzionali (libertà religiosa, libertà di coscienza, eguaglianza, ecc.) cui necessariamente si collega. Esso si troverebbe “al crocevia di vari principi” e sarebbe in realtà dotato di “mera efficacia argomentativa e retorica”, presentandosi in definitiva come un “corollario degli stessi principi democratico-liberali che informano il modello di costituzionalismo accolto dalla nostra Costituzione”<sup>22</sup>.

Probabilmente, il superamento di questo dubbio – che peraltro preoccupa lo stesso Barbera, per il timore che possa essere utilizzato da posizioni conservatrici, che intendono preservare alla Chiesa cattolica uno *status* di privilegio nell’ordine secolare – sta proprio nella considerazione della natura della laicità, che non è un contenuto, ma un *metodo*<sup>23</sup>, una *regola di convivenza*. Personalmente, l’avvicinerei al *metodo democratico* di cui all’art. 49 Cost., che risulta in realtà “composto” da altri principi costituzionali, rispetto ai quali non assume una funzione puramente *riassuntiva*, ma piuttosto li combina, li coordina, istituisce tra loro dei legami logici precisi che ne chiariscono e ne esaltano il significato. La stessa Corte costituzionale, quando si è trovata a definirlo, non ha potuto far altro che richiamare i fondamenti stessi dell’ordinamento democratico costituzionale: il metodo democratico, il solo che possa – secondo gli artt. 1 e 49 Cost. – “determinare la politica sociale e nazionale”, richiede “il rispetto della sovranità popolare affidata alle maggioranze legalmente costituite e la tutela dei diritti delle minoranze e l’osservanza delle libertà garantite dalla Costituzione”<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Legge costituzionale n. 99-568 dell’8 luglio 1999.

<sup>22</sup> A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, cit., 43.

<sup>23</sup> V. ZANONE, *Laicismo*, in *Dizionario di politica*, diretto da N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino, Tea-Utut, 1990, 548.

<sup>24</sup> Sentenza n. 87 del 1966. Una nozione analoga è contenuta nella precedente decisione n. 19/1962, la quale, nel definire il contenuto del cd. *ordine pubblico costituzionale*, precisa che al regime

In modo analogo, il principio di laicità contiene in sé, combinandoli ed armonizzandoli, una serie di principi esplicitati nel testo costituzionale, chiaramente individuati nella sentenza del 1989 (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.), mentre il suo carattere “supremo” è legato alla valutazione di una disciplina attuativa del Concordato, contenuta in una fonte atipica e rinforzata<sup>25</sup>.

Dei vari profili della laicità che ho prima ricordato, vorrei ora soffermarmi su quello che più mi sembra collegato al tema di questa relazione: la neutralità.

### 3. La laicità come neutralità

La nozione di laicità come neutralità è forse la più discussa, perché in essa molti credono di riconoscere un atteggiamento antireligioso dello Stato. Ma così non è.

*Neutrale* è lo spazio pubblico di convivenza (e in primo luogo la scuola, sede primaria di formazione del cittadino), nell’ambito del quale non è consentito discriminare (in positivo o in negativo) per ragioni che attengono a scelte e preferenze individuali dei singoli, quali il credo religioso. Il legame inscindibile tra neutralità ed eguaglianza è ben testimoniato dall’evoluzione della giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sui rapporti tra sfera civile e religiosa, nella quale il principio di separazione si è evoluto nel tempo in un principio di neutralità, che comporta l’eguaglianza di trattamento tra attività religiose e profane. Nella giurisprudenza costituzionale americana trova oggi meno spazio “quell’atteggiamento di *religious accomodation* per cui venivano consentite specifiche eccezioni a tutela degli interessi confessionali. L’affermarsi di un criterio di uguaglianza formale implica (...) un affievolirsi del carattere distintivo della protezione della libertà religiosa nella scelta dei valori costituzionali protetti e la perdita della sua tipicità, in una società che pone sullo stesso piano gli interessi religiosi e secolari”<sup>26</sup>. Credo che il punto sia proprio questo: la Chiesa cattolica, e anche le Chiese protestanti, come dimostra la vicenda dell’art. I-52 del Trattato costituzionale europeo<sup>27</sup>, non accettano di situarsi, nello spazio pubblico, sullo stesso piano di altre associazioni, perché si considerano di natura diversa rispetto alle organizzazioni della società civile.

---

“democratico e legalitario” consacrato nella Costituzione vigente, basato “sull’appartenenza della sovranità al popolo (art. 1), sull’eguaglianza dei cittadini (art. 3) e sull’impero della legge (artt. 54, 76-79, 97-98, 101 ecc.), è connaturale un sistema giuridico, in cui gli obiettivi consentiti ai consociati e alle formazioni sociali non possono essere realizzati se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti previsti dalle leggi, e non è dato per contro pretendere di introdurre modificazioni o deroghe attraverso forme di coazione o addirittura di violenza”.

<sup>25</sup> S.SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) (9 gennaio 2007), 3.

<sup>26</sup> A.MADERA, *I simboli religiosi nell’ordinamento statunitense*, in *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E.Dieni, A.Ferrari e V.Pacillo, Milano, Giuffrè, 2006, 323-324.

<sup>27</sup> Il quale prevede, al par. 1, che “[l]’Unione rispetta e non pregiudica lo *status* di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose”.

Esse, come ha affermato Paul Ricoeur, non intendono essere collocate “in un pubblico non fornito di potere e posizione istituzionale”<sup>28</sup>, ed è questa la ragione vera del rifiuto della neutralità: il timore di perdere identità e privilegi.

La neutralità, invece, è garanzia di pluralismo, direi di un pluralismo *paritario*. Vorrei richiamare, a questo proposito, un recente saggio di filosofia teoretica di Roberto Esposito dedicato alla “terza persona”, quindi al *neutro*, che, avvalendosi di importanti studi di linguistica, mette in luce come la terza persona rimandi sempre ad un referente esterno di tipo *oggettivo*: “A qualcosa, o anche a qualcuno – ma a un qualcuno non individuabile come *questa* specifica persona, perché o riferito a nessuno o estendibile a tutti. Si potrebbe dire che essa si situi precisamente nel punto di incrocio tra nessuno e chiunque”. La terza persona, il neutro, è l’unica *veramente plurale*; essa apre un *orizzonte di senso* del tutto eterogeneo rispetto alla prima (io) e alla seconda (tu) persona<sup>29</sup>.

Accettando queste premesse teoriche, condividendo – cioè - l’assunto secondo cui la neutralità è *inclusiva*, e non escludente, sembra oggi possibile interpretarla alla luce di un pluralismo sociale che chiede appunto “un’inclusione delle richieste identitarie sensibile alle differenze”, una configurazione della sfera pubblica come “spazio della presenza”, in cui possa instaurarsi una “dinamica discorsiva e dialettica tra le varie identità culturali”<sup>30</sup>. Con l’avvertenza, tuttavia, che una siffatta “rilettura” della neutralità dello spazio pubblico può essere ricondotta soltanto alla valorizzazione della *libertà individuale*, e non certo delle chiese come istituzioni. In altre parole, la presenza pubblica delle religioni si giustifica con la tutela dei sentimenti e delle credenze religiose *degli individui*, e non può in alcun modo essere giustificata in base al contributo dato dalle chiese al legame sociale o alla fiducia nelle istituzioni, cioè con argomenti di carattere comunitaristico<sup>31</sup>. Se si ragionasse in tal senso, infatti, si smentirebbe la nitida affermazione della Corte costituzionale secondo cui “[l]a Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa” (sentenza n. 329/1997). Ne consegue che, mentre i singoli devono ritenersi liberi di esprimere la propria identità culturale e religiosa anche attraverso l’utilizzazione di segni di appartenenza - con il limite di quelle forme di vestiario che coprono il volto, impedendo il riconoscimento della persona e ostacolandone i rapporti sociali<sup>32</sup>-, resta escluso che i simboli e le immagini sacre

---

<sup>28</sup> J.J.PEYRONEL, *Le chiese nello spazio pubblico* (tratto da *Riforma* del 17 giugno 2005), in [www.chiesavaldese.org](http://www.chiesavaldese.org), 1-2.

<sup>29</sup> R.ESPOSITO, *Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale*, Torino, Einaudi, 129 ss. (il riferimento è alle teorie del linguista francese Emile Benveniste).

<sup>30</sup> B.PASTORE, *Multiculturalismo e processo penale*, in *Cass. pen.*, 2006, n. 9, 3031. Dello stesso A. vedi, più ampiamente, *Pluralismo, fiducia, solidarietà. Questioni di filosofia del diritto*, Roma, Carocci, 2007, 37 ss.

<sup>31</sup> C.MANCINA, *Laicità e politica*, cit., 25.

<sup>32</sup> Vedi la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione del 23 aprile 2007, al n. 26. La Carta, approvata con decreto del Ministro dell’interno del 23 aprile 2007, ha valore di direttiva

di una confessione religiosa possano essere autoritativamente esposti nella sfera pubblica istituzionale, quasi che lo Stato potesse in esso identificarsi.

#### 4. Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa

Nella psicologia analitica junghiana “una parola o un’immagine è simbolica quando implica qualcosa che sta al di là del suo significato ovvio e immediato. Essa possiede un aspetto più ampio, ‘inconscio’, che non è mai definito con precisione o compiutamente spiegato. Né si può sperare di definirlo o spiegarlo. Quando la mente esplora il simbolo, essa viene portata a contatto con idee che stanno al di là delle capacità razionali”<sup>33</sup>. Di particolare rilievo sono i *simboli collettivi*, soprattutto le immagini religiose, il cui ruolo essenziale nell’organizzazione del potere nella storia dell’Europa cristiana è noto a tutti. Immagini dotate di un profondo valore suggestivo, che agiscono con particolare forza sul piano non razionale, determinando “assunzioni di senso non consapevoli”<sup>34</sup>.

Del resto, nello “stile di pensiero” dei pubblicitari permangono alcune convinzioni molto risalenti (ben presenti già nella cultura del secondo Cinquecento): “1) che le immagini siano una forza di linguaggio universale particolarmente adatta agli illetterati, ai bambini, ai non-dotti; 2) che la trasmissione del sapere mediante ‘pitture’ abbia funzioni persuasive, serva cioè a dar luogo a convincimenti che si traducono in comportamenti; 3) che ciò che davvero conta non sia la coerenza delle argomentazioni e la coerenza delle dimostrazioni, ma la forza delle suggestioni”<sup>35</sup>.

Se tutto questo è vero, ben si comprende come l’esposizione di immagini sacre (e in particolare del crocifisso) nelle aule scolastiche si traduca in ultima analisi in una implicita richiesta di *identificazione* nei valori religiosi proposti. In questo senso, il linguaggio simbolico è un linguaggio *normativo* non verbale, in grado di esercitare una peculiare pressione culturale su soggetti minori. Se poi si pone mente alla circostanza che il “sacro” è per sua natura inaccessibile, è “ciò su cui non si può trattare”<sup>36</sup>, e che il linguaggio simbolico, proprio per il suo legame con il sacro, è estraneo alla sfera della razionalità, si profilano problemi peculiari

---

generale per l’amministrazione dell’Interno. Vedi anche il disegno di legge sulla libertà religiosa attualmente in discussione, nel testo unificato del relatore Zaccaria, adottato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati come testo base nel luglio 2007: all’art. 2, comma 5, si prevede che “[l]’abbigliamento indossato in conformità a precetti religiosi deve consentire, ai soggetti abilitati, l’identificazione delle persona”.

<sup>33</sup> C.G.JUNG, *L’uomo e i suoi simboli*, Milano, Tea, 2004, 5.

<sup>34</sup> L.ACCATI, *Scacco al padre. Immagini e giochi di potere*, Venezia, Marsilio, 2007, 11.

<sup>35</sup> P.ROSSI, *Il passato, la memoria, l’oblio*, Il Mulino, Bologna, 1991, 85.

<sup>36</sup> F.RIMOLI, *Laicità, postsecolarismo, integrazione dell’estraneo: una sfida per la democrazia pluralista*, in *Dir.publ.*, 2006, 358.

in relazione alla presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, dove esso appare “fuori posto” proprio in relazione alla struttura discorsiva, dialogica e razionale che caratterizza il processo<sup>37</sup>.

Del tutto diverso è il discorso sui segni personali di appartenenza religiosa (capi di abbigliamento o monili), che rappresentano espressione di una scelta individuale (e appartengono quindi alla sfera della libertà religiosa e dell’espressione dell’identità personale). Essi sono del tutto compatibili con l’interpretazione della laicità come neutralità dello spazio pubblico. Il divieto francese del 2004 non deriva, a mio avviso, dalla neutralità, ma piuttosto da altre caratteristiche di quella cultura giuridica: in primo luogo, dalla già ricordata concezione della cittadinanza repubblicana, di ascendenza giacobina, ma anche da un’idea perfezionista del ruolo dello Stato nell’educazione dei suoi cittadini<sup>38</sup>. In realtà, interpretare un simbolo – o un segno – come religioso o meno comporta proprio che lo Stato venga meno al principio di neutralità. Come si è giustamente sottolineato, infatti, non è possibile “fornire interpretazioni *content independent* o *attitude independent* se un simbolo sia religioso o solo culturale, se sia liberatorio o oppressivo. Questo è esattamente ciò che i sostenitori dello stato laico, liberale e anti-perfezionista non vogliono che lo Stato faccia, perché implicherebbe entrare nel merito delle concezioni del bene dei cittadini e classificarne alcune come buone, altre come meno buone, altre come da bandire, con la conseguenza di introdurre distinzioni morali tra i cittadini”<sup>39</sup>.

A questo proposito, è noto che uno degli argomenti principali su cui ha fatto leva il legislatore francese riguarda il significato segregazionista del velo, il suo essere un simbolo potente di sottomissione femminile e la necessità di sottrarre le giovani islamiche alle pressioni tradizionaliste del gruppo familiare e della comunità etnico-religiosa di appartenenza<sup>40</sup>. Si tratta di argomenti seri, ai

---

<sup>37</sup> Vedi *infra*, par. 6.

<sup>38</sup> C.MANCINA, *Laicità e politica*, cit., 22. Si potrebbe aggiungere, su un piano diverso, che la neutralità francese affonda le sue radici anche nel razionalismo cartesiano, con la sua teorizzazione dello spazio come “la sostanza estesa, omogenea, infinita”. Gli studi sul contenuto espressivo delle forme artistiche, e in particolare sul significato dello spazio simbolico, hanno messo in luce come la stessa nascita della prospettiva in campo pittorico e figurativo, che trova compiuta espressione nel Rinascimento (il cui razionalismo trova poi sviluppo e conferma nei secoli successivi, fino a culminare nella Rivoluzione francese), sia collegata all’esigenza, prima di tutto culturale, di garantire la costruzione di uno spazio totalmente razionale, costante, omogeneo; in breve, puramente matematico, astratto, diverso dallo spazio psicofisiologico. E’ questo lo spazio simbolico della modernità europea: vedi E.PANOFSKY, *La prospettiva come “forma simbolica”* (1927), Milano, Abscondita, 2007, 11 ss.

<sup>39</sup> A.E.GALEOTTI, *Genere e culture altre*, in *Ragion pratica*, n. 23, 2004, 474.

<sup>40</sup> Secondo J.RISSET, *Sulla nozione di laicità: a proposito della “legge sul foulard”*, in *Parolechiave*, cit., 169, nei paesi europei “il velo ha il fine di distinguere le donne che aderiscono ai movimenti comunitari islamisti, opera una frattura tra le donne, crea difficoltà e rimorsi alle giovani musulmane non sottomesse, manifesta un’ubbidienza prioritaria a precetti politico-religiosi che possono andare fino al rifiuto degli obblighi legali. Nella scuola, il velo è il primo passo prima del rifiuto di seguire le lezioni di ginnastica, di musica, di anatomia. Negli ospedali, introduce il rifiuto da parte di pazienti musulmane di essere curate da un medico maschio; e da

quali sono personalmente sensibile. E, tuttavia, si scontrano con una serie di considerazioni che presentano – io credo – un maggior peso specifico. Una di queste mette in luce il rischio di impiego di *double standards*, nel senso di “un atteggiamento più esigente e rigoroso di quello che è normalmente usato per valutare i comportamenti culturalmente familiari o, per intenderci, <nostri>”<sup>41</sup>. In altri termini, la richiesta rivolta alle ragazze musulmane, e più in generale a una comunità di immigrati, non deve essere né apparire più onerosa di quelle a cui sono sottoposti gli altri cittadini<sup>42</sup>, considerando che “anche le famiglie più democratiche e liberali determinano le scelte dei figli minori”<sup>43</sup>. Inoltre, c’è una buona dose di paternalismo nell’idea che la protezione del singolo rispetto ai condizionamenti culturali della comunità di origine sia una responsabilità dell’amministrazione pubblica, da esercitare, oltretutto, nella forma del divieto.

Ma l’argomento critico più serio nei confronti della scelta francese si fonda sulla considerazione che lo Stato non deve in alcun modo “manipolare” i simboli religiosi, né per vietarli né per imporli. E, quando lo fa, rischia oltretutto di determinare conseguenze pratiche distorte e indesiderate (come dimostra, per certi aspetti, il rapporto del luglio 2005 del Ministero dell’educazione nazionale sul primo anno di applicazione della legge n. 228 del 2004)<sup>44</sup> o, addirittura, di

---

parte di infermiere quello di curare pazienti maschi ecc.”. Per Alaine Touraine, intervistato su *La stampa* del 18 dicembre 2003, non vanno sacrificati i nostri principi, e cioè “l’uguaglianza tra uomini e donne e il pensiero razionale”.

<sup>41</sup> A.E.GALEOTTI, *Genere e culture altre*, cit., 473-474.

<sup>42</sup> M.OSTINELLI, *L’educazione civica democratica di fronte alla sfida del multiculturalismo*, in *Multiculturalismo. Ideologie e sfide*, cit., 118.

<sup>43</sup> C.MANCINA, *Laicità e politica*, cit., 23. Osserva A.E.GALEOTTI, *Genere e culture altre*, cit., 475, che “le famiglie esercitano per i minori scelte di questo tipo continuamente: li fanno battezzare e circoncidere, li mandano o meno al catechismo, fanno fare loro comunione e cresima, li iscrivono a scuole confessionali. Perché il velo dovrebbe essere diverso?”.

<sup>44</sup> In base alla circolare n. 2004-084 del 18 maggio 2004 (c.d. circolare Fillon), adottata in applicazione della legge n. 228 del 2004, i segni e le tipologie di abbigliamento oggetto di divieto sono quelli che conducono a farsi immediatamente riconoscere per la propria appartenenza religiosa, come le diverse fogge di velo islamico, la kippah o una croce di dimensioni manifestamente eccessive. La legge è formulata in modo da essere applicabile a tutte le religioni e da rispondere alla comparsa di nuovi segni, anche in vista di eventuali tentativi di un suo aggiramento. Essa non si applica ai segni religiosi discreti e non vieta gli accessori e i capi di vestiario normalmente portati dagli allievi al di fuori di qualsiasi significato religioso (par. 2.1). Come si vede, già da questa definizione (che si limita, in realtà, a specificare quanto già previsto dalla legge) emergono una serie di problemi: quando si può parlare di dimensioni “manifestamente eccessive” di un segno religioso? Come si identificano i “nuovi” segni religiosi? Come si affrontano i tentativi di aggiramento della legge, attraverso l’uso di cosiddetti segni sostitutivi? Il fatto che sia affidato all’amministrazione scolastica il compito di interpretare un segno per evincerne l’eventuale significato religioso non contrasta proprio con quella neutralità a gran voce proclamata? Anche il rapporto *Application de la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux ostensibles dans les établissements d’enseignement publics*, presentato nel luglio 2005 al Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, segnala una serie di problemi interpretativi e applicativi di non facile soluzione. Nell’anno scolastico 2004-2005 (il primo di applicazione della legge) il numero complessivo di segni religiosi censiti è stato di 639

cadere nel grottesco<sup>45</sup>. In realtà, condivido l'affermazione secondo cui la libertà negativa di religione<sup>46</sup>, l'unico profilo della libertà che l'ordinamento è legittimato a prendere in considerazione, comporta che lo Stato sia privo di qualsiasi potere in

---

(due grandi croci, undici turbanti sikh e per il resto veli islamici). In 96 casi, gli allievi hanno optato per soluzioni alternative al Consiglio di disciplina (iscrizioni alla scuola privata, rinunce e, soprattutto, 50 iscrizioni al Centro nazionale di didattica a distanza). Le misure disciplinari sono state 47: 44 esclusioni pronunciate per il velo islamico e 3 per il turbante sikh. Delle allieve escluse, 21 si sono poi a loro volta iscritte al Centro di didattica a distanza. Si osserva nel rapporto come non si sia affatto realizzata la previsione di una esclusione di massa, avendo la prospettiva di applicazione della legge determinato una sorta di effetto preventivo di autolimitazione nell'uso di segni religiosi o addirittura di rinuncia alla frequenza della scuola. Al di là dei dati numerici, che possono essere variamente valutati (l'abbandono della scuola pubblica da parte di un numero comunque consistente di ragazze può essere visto, infatti, come una sottrazione importante di opportunità di emancipazione dal proprio ambiente familiare e di integrazione sociale), numerosi e non irrilevanti sono i punti critici indicati nel rapporto: a) le condizioni di scolarizzazione nella fase del dialogo, che deve necessariamente precedere l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari. Tali condizioni variano nei diversi istituti, ma quasi sempre consistono nell'isolamento dell'allievo rispetto alla propria classe, anche per evitare pubbliche rivendicazioni del diritto di manifestare la propria appartenenza religiosa, con appelli alla solidarietà dei compagni, ad esempio attraverso petizioni o manifestazioni; b) la natura e la durata del dialogo. La circolare Fillon sottolinea la funzione pedagogica del dialogo, nel corso del quale si deve porre particolare attenzione a non urtare le convinzioni religiose dell'allievo e dei suoi genitori (par. 3.2). Tuttavia, il dialogo non è un negoziato e non può giustificare alcuna deroga alla legge (par. 3.1). Quanto alla sua durata, esso dovrà essere proseguito per il tempo utile a garantire che la procedura disciplinare non sia utilizzata soltanto per sanzionare il rifiuto di obbedire alla legge da parte dell'allievo (par. 3.3). In qualche caso, la fase di dialogo ha superato il mese, prima che fossero assunte le decisioni di rinvio davanti al Consiglio di disciplina. Tutto è stato oggetto di trattativa: in quali spazi all'interno dell'istituto (ad es., il cortile) le allieve avrebbero potuto indossare il velo? Sarebbe stato possibile utilizzare un copricapo sostitutivo, privo di un significato religioso diretto?; c) l'individuazione degli interlocutori. La circolare menziona soltanto l'allievo e i suoi genitori (par. 3.2), ma molte organizzazioni contrarie alla legge (come l'Unione delle Organizzazioni Islamiche di Francia) hanno lamentato di essere state escluse da qualsiasi ruolo di mediazione. Va detto che alcune di queste questioni sono state oggetto di ricorso giurisdizionale. Quanto alla durata del dialogo, il Tribunale amministrativo di Cergy Pontoise ha statuito, con pronuncia del 21 ottobre 2004, che qualora durante la fase del dialogo l'allievo sia accolto in una stanza separata dalla classe, un troppo lungo lasso di tempo può recare danno ai suoi interessi. Quanto, infine, all'ammissibilità di eventuali segni sostitutivi (bandana o berretto), il Tribunale amministrativo di Melun, adito da tre allievi sikh, ha confermato in data 19 aprile 2005 la loro esclusione pronunciata dal Consiglio di disciplina, e il Tribunale amministrativo di Caen, a sua volta, ha confermato con una pronuncia del 7 giugno 2005 l'esclusione di quattro allieve musulmane.

<sup>45</sup> R.BIN, *Inammissibile, ma inevitabile*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R.Bin, G.Brunelli, A.Pugiotto, P.Veronesi, Torino, Giappichelli, 2004, 40, fa una rassegna dei "problemi pratici" che i capi delle strutture scolastiche (e pubbliche in genere) devono affrontare per l'acquisto dei crocifissi: "Ci deve essere una precisa descrizione del bene da acquistare nel bando di gara: plastica o legno, con o senza il corpo di Cristo (cattolici e protestanti si dividono), greca o latina (cattolici e ortodossi si dividono), ovviamente senza uncini o altri simboli più fortemente connotanti. Chi è l'autorità pubblica, in uno Stato laico, che definisce quale sia la <vera> croce? Tutto ciò non incide sulla libertà religiosa? Tutto ciò non <taglia> la pretesa <universalità> del simbolo?".

<sup>46</sup> Sulla quale vedi il paragrafo successivo.

merito alla definizione di ciò che sia o no religione, e quindi anche di che cosa sia simbolo religioso o di accogliere un certo significato del simbolo stesso, per aderirvi o per respingerlo<sup>47</sup>. Ogni tentativo in questa direzione “non può che urtare contro l’intero elenco dei principi costituzionali, a partire da quello della laicità e del pluralismo, per arrivare a quello della tutela delle minoranze”<sup>48</sup>.

## 5. Interpretazioni della laicità nella giurisprudenza costituzionale

Per affrontare il problema dell’esposizione del crocifisso, così come di altri simboli o immagini religiose, nel contesto italiano, non si può prescindere dalla considerazione della giurisprudenza costituzionale, alla quale - come già ricordato - si deve la “costruzione” stessa del principio di laicità. Mi limiterò a ripercorrere in maniera estremamente sintetica le principali linee interpretative seguite dalla Corte, e anticipo subito la mia opinione al riguardo: nonostante il carattere non del tutto lineare di questa giurisprudenza e le non trascurabili contraddizioni interne, gli orientamenti più recenti (a far data, grosso modo, dalla fine degli anni Ottanta) contengono le premesse teoriche necessarie e sufficienti per escludere la legittimità dell’esposizione di simboli religiosi negli spazi pubblici istituzionali (sia di un solo simbolo sia di una pluralità di simboli, in ipotesi riconducibili a diverse confessioni; illegittimità che riguarda, inoltre, non solo l’esposizione “autoritativa”, ma anche l’eventuale scelta rimessa all’autonomia scolastica, come talora suggerito). Sosterrò, inoltre, che dalla medesima giurisprudenza è possibile altresì inferire l’illegittimità di un divieto relativo all’uso di segni personali di appartenenza religiosa da parte, ad esempio, degli allievi in ambito scolastico (più controversa mi sembra la questione relativa ai docenti).

---

<sup>47</sup> Lo stesso velo islamico è suscettibile di diverse interpretazioni. Più esattamente, esistono varie tipologie di veli (chador, hijab, niqab, foulard), che assumono, all’interno della stessa comunità musulmana, una funzione simbolica: “attraverso l’abbigliamento donne di paesi diversi segnalano l’una all’altra le proprie origini etniche e nazionali, come pure la propria distanza dalla tradizione o la propria prossimità ad essa. Più sono vivaci i colori dei soprabiti e degli scialli - azzurro, verde, beige, lilla, colori opposti al marrone, al grigio, al blu marino e, naturalmente, al nero - e più alla moda i loro tagli e tessuti secondo i canoni occidentali, tanto più è possibile supporre una distanza dall’ortodossia islamica delle donne che li portano”. Vista dall’esterno, tuttavia, “questa complessa semiotica dei codici di abbigliamento si riduce a uno o due capi di vestiario, che poi assumono la funzione di simboli fondamentali di negoziazioni complesse tra le identità religiose e culturali musulmane e le culture occidentali” (S.BENHABIB, *La rivendicazione dell’identità culturale*, cit., 132). Per A.RIVERA, *L’interdetto del “velo”: antropologia di una contesa pubblica*, in *Parolechiave*, cit., 186-187, il costume dell’hijab potrebbe essere interpretato come “un esempio di invenzione della tradizione, come un’espressione moderna (o ipermoderna) che, selezionando un marcatore specifico, lo utilizza quale segno identitario. Non è irragionevole postulare che esso sia simbolo più di ribellione che di sottomissione, espressione del desiderio di rendersi visibili più che di farsi invisibili”.

<sup>48</sup> R.BIN, *Libertà dalla religione*, in *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di R.Bin e C.Pinelli, Torino, Giappichelli, 1996, 43.

Com'è noto, fino agli importanti mutamenti di prospettiva introdotti a partire dalla sentenza n. 117/1979, il panorama giurisprudenziale non era confortante. In primo luogo, si utilizzava il cosiddetto criterio “quantitativo” per giustificare posizioni di privilegio della Chiesa cattolica nell’ordinamento italiano, criterio riferito non soltanto all’appartenenza maggioritaria del popolo italiano alla confessione cattolica (sentenze nn. 125/1957, 79/1958, 39/1965, in materia di tutela penale della religione di Stato)<sup>49</sup>, ma anche al fatto che esso fosse costituito nella quasi totalità di credenti (sentenza n. 58/1960, in materia di giuramento nel processo civile) – con una evidente e incongrua sovrapposizione tra cittadinanza civile (appartenenza al popolo italiano) e appartenenza religiosa, quasi che quest’ultima costituisse un qualità significativa e giuridicamente rilevante per lo Stato<sup>50</sup>. Vi era poi una netta esclusione dell’ateismo dall’ambito di tutela della libertà religiosa: “l’ateismo – si legge nella sentenza n. 58/1960 – finisce dove comincia la libertà religiosa”<sup>51</sup>. Del resto, lo stesso principio di eguaglianza tra i cittadini in ambito religioso era declinato in termini alquanto restrittivi: basti pensare alla già citata sentenza n. 39/1965, secondo la quale il trattamento di particolare privilegio riservato alla religione cattolica dall’art. 406 c.p. (sul vilipendio alla religione dello Stato) “non incide sul principio dell’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché non dà luogo a una distinzione nella loro posizione giuridica, basata sulla religione da ciascuno professata”. Così, anche l’imposizione del giuramento processuale a chi, per motivi religiosi, non possa prestare giuramento, non è illegittima, perché il giuramento non è un atto di culto, e la protezione costituzionale riguarda esclusivamente (e riduttivamente) la

---

<sup>49</sup> E’ solo con la sentenza n. 14/1973 che l’oggetto della tutela penale viene identificato nel “sentimento religioso”, elemento base della libertà di religione che la Costituzione riconosce a tutti. “Si apre così, attraverso il riferimento al concetto di sentimento religioso, una prospettiva che investe l’atteggiamento dello Stato verso tutte le religioni e i rispettivi credenti e va quindi al di là del riferimento alla sola religione cattolica” (sentenza n. 440/1995).

<sup>50</sup> Il criterio quantitativo o numerico - anche nel suo aspetto “sociologico”, relativo all’ “ampiezza delle reazioni sociali ... della maggior parte della popolazione italiana” di fronte alle offese alla (sola) religione cattolica (sentenza n. 14/1973) – viene definitivamente abbandonato con la sentenza n. 925/1988, secondo la quale “la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica” non può continuare a giustificarsi con l’appartenenza ad essa della “quasi totalità” dei cittadini italiani e nemmeno con l’esigenza di tutelare il sentimento religioso della “maggior parte della popolazione italiana”. Secondo la Corte, “non tanto vi si oppongono ragioni di ordine statistico (comunque sia, la religione cattolica resta la più seguita in Italia), quanto ragioni di ordine normativo. Il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, <sola religione dello Stato>, e gli altri culti <ammessi>, sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984, renderebbe, infatti, ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose”. L’abbandono del criterio quantitativo – precisa in seguito la sentenza n. 440/1995 – “significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la *pari protezione della coscienza* di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza. Il primo comma dell’art. 8 della Costituzione trova così la sua piena valorizzazione” (corsivo non testuale).

<sup>51</sup> Vedi anche la sentenza n. 85/1963.

“libertà da ogni coercizione religiosa che imponga il compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione da persone che non siano della confessione alla quale l’atto di culto (...) appartiene” (sentenza n. 85/1963).

E’ con la sentenza n. 117/1979 che si determina una prima, forte discontinuità rispetto agli orientamenti sopra ricordati. Si parla, finalmente, di libertà “negativa” di religione<sup>52</sup>, ritenendo che la *libertà di opinione religiosa del non credente*, sia essa fatta derivare dall’interpretazione dell’art. 19 o dell’art. 21 Cost., implica “che il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia delle fedi religiose sia dell’ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest’ultimo sul piano teorico”. Inoltre, superando l’interpretazione restrittiva che aveva caratterizzato la sentenza n. 85/1963, si precisa che la libertà di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di opinione in materia religiosa, è violata non soltanto quando l’ordinamento statale imponga a chicchessia atti di culto, ma anche “quando sia imposto al soggetto il compimento di atti con significato religioso” (si trattava, nello specifico, del giuramento del testimone nel processo civile).

Sulla “libertà negativa di non professare alcuna religione” è imperniata la successiva – e storica – sentenza n. 203/1989, che qualifica il diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica come un vero e proprio *diritto soggettivo*, che “non ha precedenti in materia” e la cui protezione è affidata alla giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta di un diritto soggettivo che esprime la *libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa*, la quale “rappresenta un aspetto della dignità della persona, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2” e comporta la conseguenza che “in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l’oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall’ordinamento giuridico dello Stato”. “E’ in causa la *natura stessa dell’essere religioso*, ciò che, nell’ordine civile, per l’ordinamento costituzionale, può essere solo *manifestazione di libertà*”<sup>53</sup>.

Si sottolinea, poi, come per il legislatore fascista (in particolare nel codice penale del 1930) la Chiesa e la religione cattolica avessero un preciso *valore*

---

<sup>52</sup> Va sottolineato, peraltro, come questa acquisizione concettuale sia piuttosto tardiva, soprattutto se confrontata con altri orientamenti interpretativi del giudice delle leggi: in materia di libertà di associazione, ad esempio, già con la sentenza n. 19/1962 la Corte costituzionale ha affermato l’esistenza, accanto a un contenuto *positivo* di tale libertà, per cui i cittadini possono “associarsi quante volte vogliano per il raggiungimento di un fine lecito”, anche di un contenuto implicito *negativo*, desumibile *in primis* dalla valutazione del contesto storico all’interno del quale ebbe origine la disposizione costituzionale: la libertà di *non* associarsi dovette, infatti, apparire al costituente “non meno essenziale dell’altra dopo un periodo nel quale la politica legislativa di un regime totalitario aveva mirato a inquadrare i fenomeni associativi nell’ambito di strutture pubblicistiche e sotto il controllo dello Stato, imponendo ai cittadini di far parte di questa o di quella associazione ed eliminando per questa via quasi affatto anche la libertà dell’individuo di unirsi ad altri per il perseguimento di un fine lecito comune, volontariamente prescelto e perseguito”.

<sup>53</sup> Sentenza n. 334/1996 (corsivi non testuali).

*politico, come fattore di unità della nazione*<sup>54</sup>; esso, nell'ambito di uno Stato confessionale, assumeva la religione cattolica a "elemento costitutivo della compagine statale", assicurandole una particolare protezione "anche nell'interesse dello Stato"<sup>55</sup>. Ma la Costituzione repubblicana rovescia *ab imis* questa concezione, escludendo che "la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa"<sup>56</sup>.

Vi è, infine, la valorizzazione del carattere pluralista dell'ordinamento, che "riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, *non fissa il quadro dei valori di riferimento*"<sup>57</sup> (con un chiaro rimando alla *neutralità* dello Stato di fronte alle "diverse morali del nostro tempo" e alla "pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea", unificate dal valore riconosciuto alla dignità umana dall'art. 2 Cost.<sup>58</sup>).

L'identificazione di queste linee interpretative non fa velo sulla circostanza che, in realtà, alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di laicità possono essere avanzate critiche non secondarie, soprattutto per le difficoltà o le vere e proprie contraddizioni in sede applicativa del principio enunciato<sup>59</sup> e per gli scivolamenti concettuali verso un'impropria laicità "positiva" verso i culti o il sentimento religioso, che implica una scelta di valore discriminatoria nei confronti della coscienza non religiosa o anti-religiosa<sup>60</sup>.

---

<sup>54</sup> Sentenza n. 329/1997.

<sup>55</sup> Sentenza n. 440/1995.

<sup>56</sup> Sentenza n. 329/1997. Il principio supremo di laicità o non confessionalità dello Stato implica che "la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato" (sentenza n. 334/1996).

<sup>57</sup> Sentenza n. 334/1996.

<sup>58</sup> Sentenza n. 293/2000, in materia di buon costume come limite alla manifestazione del pensiero.

<sup>59</sup> In argomento vedi L.ELIA, *A proposito del principio di laicità dello stato e della difficoltà di applicarlo*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, vol. II, Napoli, Novene, 2005, 1063 ss. Le contraddizioni sono presenti, per A.BARBERA, *Il cammino della laicità*, cit., 42, all'interno della stessa sentenza n. 203/1989, che "per un verso (...) parla di <principio supremo di laicità> marcando fortemente così, già col *nomen*, l'ordinamento costituzionale, poi nel merito apre a una marcata valorizzazione delle esperienze religiose (con un contenuto quasi americano nonostante il *nomen* quasi francese), infine nel dispositivo fa saltare l'obbligatorietà dell'ora alternativa alla religione (gradita alla Chiesa cattolica perché puntellava indirettamente il ruolo dell'insegnamento cattolico). Insomma un itinerario logico alquanto sinuoso e che, quindi, tra l'altro consente il mantenimento dell'ora di religione fra le materie curriculari, la presenza degli insegnanti di religione negli scrutini, il loro inserimento in ruolo, l'insegnamento della religione nelle scuole materne". Per una ricostruzione analitica della giurisprudenza della Corte vedi M.CROCE, *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir.publ.*, 2006, 387 ss. Vedi anche S.PRISCO, *Il principio di laicità nella recente giurisprudenza*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), fasc. 1/2007.

<sup>60</sup> R.BIN, *Libertà dalla religione*, cit., 41, che si riferisce, con accenti fortemente critici, alla sentenza n. 195/1993, relativa ad agevolazioni concesse alle confessioni religiose, per la

Nonostante ciò, emergono nella giurisprudenza più recente chiari elementi favorevoli ad un concetto di laicità come *neutralità*<sup>61</sup>, soprattutto nelle sentenze in materia di giuramento nel processo, tema che presenta – fra l’altro – indubbe analogie con la questione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici<sup>62</sup>. Così come la formula religiosa del giuramento imponeva il compimento di un atto appartenente alla sfera della libertà religiosa, intesa anche nella sua accezione negativa, l’esposizione di un simbolo religioso negli spazi pubblici istituzionali chiede una identificazione nei contenuti di valore evocati dal simbolo, o comunque una loro accettazione, che nega il medesimo ambito di libertà (oltre a perpetuare una indebita commistione tra ordine civile ed esperienza religiosa).

La dimensione negativa della libertà religiosa si oppone, dunque, all’esposizione del crocifisso nelle scuole e negli uffici pubblici, nelle aule giudiziarie e nelle sedi dei seggi elettorali, ma si oppone anche alla soluzione secondo cui la legittimità della pretesa di rimozione del simbolo contestato sarebbe “subordinata ad una condizione indefettibile: che non sia possibile, per la scarsità delle risorse date, esibire tutti i simboli religiosi di tutti i soggetti che ne fanno richiesta”<sup>63</sup>. Una siffatta ipotesi, ancora una volta, prefigura un intervento positivo a favore dei culti e del sentimento religioso, mancando di “eguale rispetto e considerazione” per chi non si riconosca in alcuna religione o addirittura abbia posizioni anti-religiose, e la cui libertà *negativa* deve essere pienamente tutelata<sup>64</sup>. Affermare questo non significa affatto aderire ad una “esasperata” concezione francese di laicità, ma piuttosto richiamare la giurisprudenza della Corte Suprema americana in materia di *Establishment clause*, e quindi riferirsi ad un ordinamento

---

“soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini”, da una legge della regione Abruzzo (analoga la sentenza n. 346/2002, concernente una legge della regione Lombardia). Il riferimento ai “servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione”, comprendente anche i servizi religiosi, fa sì che in entrambe le pronunce la Corte, pur escludendo la legittimità del riconoscimento dei benefici alle sole confessioni i cui rapporti con lo Stato siano regolati da intese ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost., giustifichi l’utilizzazione di un criterio di carattere quantitativo, volto a condizionare e a proporzionare l’intervento “all’esistenza e all’entità dei bisogni al cui soddisfacimento l’intervento (...) è finalizzato”. Per S.SICARDI, *Il principio di laicità*, cit., 10, “[p]otrebbe essere ciò che resta (ma resta!) dei criteri numerico e sociologico”: il che rappresenta una ulteriore conferma delle distorsioni a cui conduce l’accoglimento di una nozione positiva e “interventista” della laicità.

<sup>61</sup> Lo riconosce criticamente M.OLIVETTI, *Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (4 dicembre 2001), secondo il quale nella giurisprudenza costituzionale dal 1995 in poi prevale una nozione di neutralità “importata” dalla Francia ed estranea alla nostra tradizione culturale.

<sup>62</sup> L’analogia è segnalata da L.ELIA, *A proposito del principio di laicità*, cit., 1072.

<sup>63</sup> O.CHESSA, *La laicità come uguale rispetto e considerazione*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) (27 febbraio 2006), 9.

<sup>64</sup> Si pronuncia contro l’esposizione di una pluralità di simboli religiosi C.MARTINELLI, *La laicità come neutralità*, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it) (aprile 2007), 7, ritenendola non solo contraria alla laicità come neutralità, ma anche “perché non tutte le confessioni religiose si identificano in una simbologia che si presta all’affissione permanente su di un muro” e perché “in questo modo non verrebbe tutelata la sensibilità di chi, legittimamente, fosse portatore di una concezione atea della vita”.

che, pur nel quadro di un regime di separatismo, è senza alcun dubbio attento e sensibile al fattore religioso<sup>65</sup>.

Il fatto che, nonostante le premesse prima richiamate, chiaramente rintracciabili nella giurisprudenza costituzionale, l'ordinanza relativa al crocifisso nelle aule scolastiche (n. 389/2004) sia stata assai deludente, avendo accuratamente evitato di fornire soluzioni interpretative (non inusuali nelle pronunce di inammissibilità), non è altro che una conferma ulteriore di quelle difficoltà applicative del principio di laicità di cui parlavo in precedenza, particolarmente evidenti – spiace dirlo – quando siano in gioco interessi forti della Chiesa cattolica<sup>66</sup>. Ed è anche il segnale, occorre ammetterlo, che su questioni tanto delicate e cruciali per le stesse regole di convivenza avremmo necessità, prima di tutto, di scelte politiche chiare del legislatore democratico.

## 6. La questione del crocifisso negli spazi pubblici istituzionali

Sotto questo profilo, il progetto di legge sulla libertà religiosa in discussione alle Camere è del tutto insoddisfacente, poiché non tenta neppure di dare finalmente una traduzione legislativa organica a quel principio di laicità fino ad oggi rimasto confinato nella giurisprudenza della Corte costituzionale. In particolare, non si affronta in alcun modo la questione della esposizione/imposizione di uno specifico simbolo religioso, il crocifisso, nelle scuole e nei luoghi pubblici in genere. Questione assai tormentata, oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, e ancora irrisolta<sup>67</sup>. E' difficile capire (o forse è fin troppo facile) per quale motivo il legislatore, nel momento in cui si accinge a stabilire nuove regole in materia di libertà religiosa, escluda dal proprio orizzonte la laicità e le scottanti tematiche ad essa collegate<sup>68</sup>.

---

<sup>65</sup> A.MADERA, *I simboli religiosi nell'ordinamento statunitense*, cit., 293 ss.; F.ONIDA, *Il fenomeno religioso nei sistemi giuridici extra-europei*, in *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, Il Mulino, 1997, 255 ss.

<sup>66</sup> In questo senso F.RIMOLI, *Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce...*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) (25 gennaio 2005).

<sup>67</sup> Assai critico N.FIORITA, *La disciplina della libertà religiosa: accontentarsi del male minore?*, in *Quad.cost.*, 2007, 121, secondo il quale il provvedimento dovrebbe essere trasformato in una legge non solo sulla libertà religiosa ma anche sulla laicità, “chiamata a ribadire i principi fondamentali del nostro ordinamento e a trarne poi tutte le conseguenze, in termini di riconoscimento di diritti ma anche di individuazione dei loro limiti”. Su un diverso piano, del resto, anche la già citata Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione si è ben guardata dall'affrontare il tema dell'esposizione dei simboli religiosi. Secondo la Carta (n. 25), “nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse dalla sua”: “ma – è agevole osservare – può ritenersi discriminato; e comunque in questione è la coerenza dell'esposizione pubblica di simboli religiosi con un profilo fondamentale della forma di Stato, come la laicità, che fa dell'Italia un <paese laico>”, secondo quanto afferma il n. 20 della stessa Carta (N.COLAIANNI, *Una “carta” post-costituzionale? (A proposito di una recente iniziativa in tema di “integrazione” dei migranti)*, in *Quest.giust.*, 2007, 643.

L'esposizione del crocifisso in scuole, sedi di seggi elettorali, aule giudiziarie, uffici pubblici in genere, è priva di fondamento legislativo, e si radica, a seconda dei casi, in atti di natura regolamentare o addirittura in circolari, tutti risalenti al periodo fascista e tutti espressione, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione in una nota (ed isolata) sentenza del 2000, di un "neo-confessionismo statale", del tutto inconciliabile con il principio di laicità che caratterizza il nostro ordinamento<sup>69</sup>. Nel caso delle scuole pubbliche elementari e medie, rilevano l'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare) e l'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), norme di rango secondario, sulla cui stessa perdurante vigenza esistono non pochi dubbi, lasciati peraltro irrisolti dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 389/2004<sup>70</sup>. Agli uffici pubblici in genere si riferisce la circolare ministeriale 11 novembre 1923, n. 250, mentre la presenza del crocifisso nei seggi elettorali è collegata altresì alle norme regolamentari, prima ricordate, relative alle aule scolastiche, che non prevedono una rimozione del simbolo ogni volta che l'aula venga messa a disposizione

---

<sup>68</sup> Osserva G.GUAZZAROTTI, *Iniziativa parlamentari e governative sulla legge in materia di libertà religiosa: niente di nuovo sotto il sole*, in *Quest.giust.*, 2007, 460, che vi è soltanto, in apertura del testo, "un timidissimo omaggio al principio costituzionale – inespresso – della <laicità dello Stato>".

<sup>69</sup> Corte di cassazione, Sez. IV penale, sentenza 1 marzo 2000, n. 439.

<sup>70</sup> Per il Consiglio di Stato, Adunanza Sezione II, parere 27 aprile 1988, n. 63/1988, le due norme, "di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi, e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all'esposizione del Crocifisso nelle scuole o più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti. Conseguentemente, le modificazioni apportate dal Concordato Lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia *de qua*, così come nel Concordato originario, non possono influenzare né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi". Ad avviso della Corte di cassazione, invece, esse "trovano fondamento nel principio della religione cattolica come sola religione dello stato, contenuto nell'art. 1 dello statuto albertino: principio che proprio il punto 1 del protocollo addizionale degli accordi di revisione del 1984 considera espressamente – se pur ve ne fosse stato bisogno dopo l'entrata in vigore della Costituzione – non più in vigore, con conseguenti ricadute implicite sulla normativa secondaria derivata" (Corte di cassazione, sentenza n. 439/2000, cit.). La tesi dell'intervenuta abrogazione implicita stava alla base dell'ordinanza cautelare del 23 ottobre 2003 del Tribunale di L'Aquila, che ordinava la rimozione del crocifisso dalla scuola materna ed elementare "Antonio Sivieri" di Ofena, in seguito al ricorso presentato dal padre di due alunni, di fede islamica, che lamentava la presenza del simbolo religioso; al contrario, il Tar Veneto, con ordinanza 13 novembre 2003, aveva ritenuto le norme vigenti e aveva sollevato davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità del "diritto vivente regolamentare" formatosi in base alla loro persistenza all'interno dell'ordinamento. La Corte costituzionale, a sua volta, con ordinanza n. 389/2004 ha dichiarato manifestamente inammissibile la *quaestio* sollevata dal Tar Veneto, respingendo l'utilizzazione nel caso di specie della teoria del diritto vivente regolamentare, ma non ha dato alcuna indicazione sulla vigenza o sull'abrogazione delle norme secondarie. Per le diverse posizioni della dottrina in argomento rinvio alla relazione e agli interventi svolti nel Seminario tenutosi all'Università di Ferrara il 28 maggio 2004 e raccolti nel volume *La laicità crocifissa?*, cit.

dell'amministrazione dell'Interno per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Infine, si riferisce alle aule giudiziarie la circolare del Ministero di Grazia e giustizia 29 maggio 1926, n. 2134/1867<sup>71</sup>.

In alcuni casi, dunque, manca la legge, e vi sono soltanto circolari ministeriali; nel caso delle scuole, vi sono norme secondarie di assai dubbia vigenza, e comunque, anche a ritenerle in vigore, è assai difficile, se non impossibile, individuarne il fondamento legislativo. La Corte costituzionale, infatti, ha esplicitamente escluso che esso possa identificarsi negli artt. 159 e 190 del testo unico in materia di istruzione del 1994, attenendo "il loro oggetto e il loro contenuto solo all'onere di spesa per gli arredi". Sembrerebbe, pertanto, che l'esposizione del crocifisso derivi *in via esclusiva* dall'applicazione di disposizioni regolamentari, per le quali non è rintracciabile nell'ordinamento alcuna base normativa primaria<sup>72</sup>. E' evidente – mi pare – come tutto questo si ponga in contrasto addirittura con il principio di legalità inteso in senso formale, cioè nella sua accezione più debole, non essendovi alcun fondamento legale per l'esercizio del potere dell'amministrazione<sup>73</sup>, benchè si versi qui in un' ipotesi relativa all'esercizio di diritti inviolabili (in particolare, la libertà negativa di coscienza in materia religiosa, strettamente connessa al divieto di discriminazione per motivi di appartenenza religiosa), la cui difesa è affidata al ben più incisivo presidio costituito dalla riserva di legge. Soltanto la legge, infatti, come atto "politico" per eccellenza, è strumento effettivo di tutela delle libertà, per il carattere rappresentativo dell'organo che l'approva, in cui siedono anche le minoranze, per l'articolazione e la pubblicità del suo procedimento di formazione, per la sua sindacabilità da parte della Corte costituzionale e la sua sottoponibilità a referendum popolare<sup>74</sup>. Accanto a questa ragione, di carattere propriamente

---

<sup>71</sup> Circa il crocifisso nelle aule giudiziarie, nella Nota del Ministero dell'interno 5 ottobre 1984, n. 5160/M/1 si riconosce la "mancanza di un espresso fondamento normativo" della sua esposizione, che viene così giustificata sulla base della persistente validità delle motivazioni che indussero all'emanazione della circolare ministeriale del 1926.

<sup>72</sup> Così A.PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (2005), 3, il quale ricorda come secondo alcune interpretazioni l'ordinanza n. 389/2004 non escluderebbe "che l'obbligo di affissione possa derivare da *altra* legge che, se correttamente individuata, potrebbe fare da traino ad una rinnovata *quaestio legitimitatis*. Quale sia, però, non è dato sapere. Forse l'art. 30, legge 28 luglio 1967, n. 641: ma anch'esso, disponendo in ordine ai <sussidi per l'arredamento di scuole elementari e medie>, realizza un rapporto con le norme regolamentari del 1924 e del 1928 non dissimile da quello ritenuto dalla Corte insufficiente per aprire le porte del suo sindacato". Per N.FIORITA-L.ZANNOTTI, *La Corte in croce*, in [www.olir.it](http://www.olir.it) (dicembre 2004), la scelta "di disattendere la costruzione proposta dall'ordinanza di remissione, peraltro in linea con la giurisprudenza e la dottrina largamente prevalenti, lascia (...) in piedi una questione di non poco conto, ovvero quali siano – o meglio, se ci siano – le disposizioni legislative che reggono e giustificano le norme regolamentari che ad oggi costituiscono l'unico appiglio su cui poggia la presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche".

<sup>73</sup> L.CARLASSARE, *Legalità (principio di)*, in *Enc.giur.*, Roma, Treccani, vol. XVIII, 1990.

<sup>74</sup> L.CARLASSARE, *Legge (riserva di)*, in *Enc.giur.*, Roma, Treccani, vol. XVIII, 1990, 3.

giuridico-costituzionale, per invocare l'intervento della legge, vi è anche l'esigenza che il Parlamento, affrontando questo tema difficile e controverso, ritrovi "l'antica funzione di luogo dei grandi dibattiti politici, nel senso più alto e nobile del termine anche al di fuori dello schema maggioranza-opposizione", così come ha fatto il Parlamento francese in occasione dell'approvazione della legge sui segni religiosi, al di là del giudizio di merito che su tale provvedimento si voglia dare<sup>75</sup>. Senza contare, a proposito di simboli, la "forza simbolica e riorganizzativa di una legge"<sup>76</sup> che ribadisca il carattere laico, e quindi massimamente inclusivo, dello Stato italiano.

Le incertezze, tuttavia, non riguardano soltanto il quadro normativo: esse coinvolgono la stessa sussistenza di un vero e proprio obbligo di esposizione del crocifisso da parte dell'amministrazione<sup>77</sup>, così come l'individuazione della giurisdizione competente nell'ipotesi di controversie, se quella amministrativa o quella ordinaria<sup>78</sup>. Un panorama, quindi, estremamente confuso, che non sembra

---

<sup>75</sup> C.MARTINELLI, *La questione del crocifisso tra esperienza giurisprudenziale e intervento parlamentare*, in *I simboli religiosi*, cit., 162, che osserva come il Parlamento francese abbia dimostrato di "essere conscio del proprio ruolo di organo dal quale debbono passare le grandi scelte relative all'identità nazionale" (nota 29). Sulle tendenze attuali dell'organo parlamentare, situato all'incrocio dei processi di rappresentanza, dei processi interistituzionali, dei processi di governo e dei processi di sovrastatalità, nei quali è coinvolto e rispetto ai quali è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, vedi A.MANZELLA, *Il parlamento*, Bologna, Il Mulino, 2003, 10 ss.

<sup>76</sup> R.DEBRAY, *Cosa ci vela il velo? La Repubblica e il Sacro*, Roma, Castelvecchi, 2007, 19.

<sup>77</sup> Obbligo non sussistente, ad esempio, per F.MARGIOTTA BROGLIO, *Obbligatorio o non obbligatorio? Il crocifisso per ora resta appeso*, in [www.olir.it](http://www.olir.it) (dicembre 2004), il quale, commentando l'ordinanza del 2004 della Corte costituzionale, osserva che "la questione è inammissibile, ma proprio in quanto non vi sarebbe un obbligo legislativo alla affissione del crocifisso", la cui presenza nelle scuole rimarrebbe nell'ambito di autonomia delle singole istituzioni e delle decisioni discrezionali degli organi direttivi delle medesime (corsivo non testuale). Analoga la soluzione proposta con la sentenza 22 maggio 2006, n. 603, del Tar Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che riconduce l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche a una consuetudine formatasi in assenza di base normativa (dovendosi ritenere le relative norme regolamentari "ormai superate dai principi del nuovo concordato tra la Repubblica italiana e la santa Sede sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato dalla legge 25 marzo 1985 n. 121") e derogabile, di volta in volta, attraverso l'esercizio dell'autonomia scolastica. Di avviso del tutto diverso A.PUGIOTTO, *Sul crocifisso*, cit., 4, secondo il quale la Corte "conferma l'obbligo di acquisto [dei crocifissi in quanto "arredi delle aule scolastiche"] imposto dalle norme del t.u. del 1994 e non riconosce affatto l'avvenuta abrogazione delle norme regolamentari del 1924 e del 1928; tanto basta per ritenere esistente, in capo alle amministrazioni scolastiche, un preciso obbligo giuridico non derogabile" (corsivo non testuale). La tesi dell'obbligatorietà sta evidentemente alla base dell'ordinanza 13 novembre 2003 del Tar Veneto, con cui è stata sollevata la questione di costituzionalità davanti alla Corte: in essa si legge, infatti, che la norma impugnata "impone che nelle aule delle scuole elementari e medie, luoghi sicuramente pubblici, sia apposto un simbolo il quale mantiene comunque un univoco significato confessionale". Alla medesima logica si ispirano la sentenza 17 marzo 2005, n. 1110, del Tar Veneto, Sezione III, e la sentenza 13 febbraio 2006, n. 556, del Consiglio di Stato, che hanno chiuso la vicenda processuale nella quale era intervenuta l'ordinanza n. 398/2004 della Corte costituzionale.

in grado di offrire una tutela effettiva ai diritti coinvolti in questa complessa vicenda, come ci conferma una breve analisi di alcuni casi giurisprudenziali emblematici, relativi – rispettivamente – all’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, nei seggi elettorali e nelle aule giudiziarie (questioni che presentano, oltre ad evidenti profili di analogia, anche peculiarità legate alla tipologia di spazio pubblico istituzionale implicato)<sup>79</sup>.

## 7. *Segue: Il crocifisso nelle aule scolastiche*

Si tratta di vicende assai note, che ho già prima ricordato: mi riferisco al caso di Ofena, nel quale era intervenuto il provvedimento cautelare del Tribunale de l’Aquila (ordinanza 23 ottobre 2003, cit.), che ordinava la rimozione del crocifisso esposto nelle aule della scuola statale materna ed elementare frequentata dai figli del ricorrente, poi revocato dal medesimo Tribunale per carenza di giurisdizione del giudice ordinario<sup>80</sup>, e alla questione di costituzionalità sollevata dal Tar Veneto e risolta con l’ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale. Dopo questa ordinanza, sono intervenute le sentenze n.1110/2005 del Tar Veneto (in una diversa composizione) e n. 556/2006 del Consiglio di Stato, ampiamente criticate in dottrina per la loro pretesa di “ridefinire” il significato del crocifisso, interpretato “non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale”<sup>81</sup>. Sottoscrivo pienamente le critiche, anche molto

---

<sup>78</sup> In argomento, anche per la ricostruzione dei diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto, vedi N.FIORITA, *Il crocifisso: da simbolo confessionale a simbolo neo-confessionista*, in *I simboli religiosi*, cit., 183 ss., 190 ss., che argomenta a favore della giurisdizione ordinaria. In senso analogo L.COEN, *La giurisdizione amministrativa tra libertà di coscienza e interesse dell’organizzazione scolastica*, in *La laicità crocifissa?*, cit., 81 ss.,

<sup>79</sup> Senza dimenticare che esistono altri spazi pubblici, per i quali pure si pongono problemi peculiari: si pensi, ad esempio, agli ospedali e alle carceri. Quanto all’esposizione del crocifisso nelle stanze degli ospedali, R.TOSI, *I simboli religiosi e i paradigmi della libertà religiosa come libertà negativa*, in *La laicità crocifissa?*, cit., 308, ritiene che sia “una forma di estrema arroganza imporre a chi è debole ed impaurito, magari trovandosi a fronteggiare il momento più difficile di ogni vita, un simbolo che non gli appartiene”. Si tratta – ad avviso dell’A. – di “un’espressione di proselitismo ad opera del potere pubblico”.

<sup>80</sup> Tribunale de l’Aquila, ordinanza del 19 novembre 2003, secondo la quale “[p]oichè nella fattispecie in esame viene (...) in discussione l’ambito dell’amministrazione scolastica in ordine all’organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico (se essa, cioè, abbia l’obbligo o, comunque, il potere di disporre l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche)”, conoscere della domanda “non spetta al giudice ordinario ma al giudice amministrativo”.

<sup>81</sup> “In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza. Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana”: Tar Veneto, sentenza n. 1110 del

ture, avanzate da una parte della dottrina, alla quale faccio rinvio<sup>82</sup>. In questa sede mi limito ad aggiungere alcune considerazioni. Per quanto riguarda la discutibile “universalità” del simbolo (la croce non può “escludere nessuno senza negare sé stessa; anzi, essa costituisce, in un certo senso, il *segno universale dell'accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale*, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno”<sup>83</sup>), credo sarebbe opportuno collocarsi dal punto di vista delle religioni minoritarie, se è vero – come è vero – che il principio supremo di laicità è posto *in primis* a tutela delle minoranze<sup>84</sup>. Così, da parte ebraica voci autorevoli hanno sottolineato come il diritto di cittadinanza delle minoranze religiose verta “principalmente nella possibilità per tutti di sentirsi, nei luoghi pubblici, uguali agli altri”, mentre storicamente il crocifisso “è stato adoperato anche a giustificazione di guerre crudeli. A coronamento di persecuzioni antiebraiche. E può perciò evocare ricordi cupi”<sup>85</sup>. Anche tra i valdesi si sono espresse posizioni analoghe, parlando

---

2005. Analoga l'impostazione del Consiglio di Stato (sentenza n. 556 del 2006), che si differenzia dalla pronuncia di primo grado nella parte finale della motivazione, dove cerca di tracciare una distinzione tra l'ambito di intervento riservato alle scelte politiche e quello proprio del giudice: “La pretesa che lo Stato si astenga dal presentare e propugnare in un luogo educativo, attraverso un simbolo (il crocifisso), reputato idoneo allo scopo, i valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale, può semmai essere sostenuta nelle sedi (politiche, culturali) giudicate più appropriate, ma non in quella giurisdizionale”. In realtà, si può identificare una sorta di improprio “precedente” di queste pronunce nella sentenza della Corte costituzionale n. 13/1991, nella quale si afferma che l'insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche è *manifestazione del principio di laicità*. Osserva al riguardo S.SICARDI, *Il principio di laicità*, cit., 10: “quindici anni dopo, l'idea che un simbolo anzitutto del cattolicesimo sia espressione di laicità, lo si ritroverà nella giurisprudenza amministrativa”.

<sup>82</sup> Per una critica serrata delle argomentazioni usate dal Tar Veneto vedi P.VERONESI, *L'ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale e il suo seguito: la logica giuridica “messa in croce”*, in *Studium Iuris*, 2005, 678 ss., spec. 691 ss. Vedi anche A.MORELLI, *Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (2005), 11 ss.

<sup>83</sup> Tar Veneto, sentenza n. 1110 del 2005, dove si legge altresì che “[i]l meccanismo logico dell'esclusione dell'infedele è insito in ogni credo religioso, anche se gli interessati non ne sono consapevoli; peraltro, *con la sola eccezione del cristianesimo, ove ben compreso* (il che ovviamente non è sempre avvenuto nel passato né avviene oggi, nemmeno ad opera di chi si proclama cristiano), il quale considera secondaria la stessa fede nell'onnisciente di fronte alla carità, cioè al rispetto per il prossimo”.

<sup>84</sup> R.TOSI, *Togliere il crocifisso perché non diventi una bandiera*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (22 novembre 2001).

<sup>85</sup> Così Amos Luzzatto, allora presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, intervistato da Nello Ajello il 29 ottobre 2003 ne *La Repubblica*. Intervistata due giorni prima dal quotidiano *La Stampa*, Tullia Zevi chiedeva che nessuna immagine religiosa apparisse nelle scuole laiche, denunciando la disparità fra la religione cattolica e le altre confessioni religiose. Molto dura la presa di posizione di G.FUBINI, *Consiglio di Stato. Laicismo devoto*, in [www.hakeillah.com](http://www.hakeillah.com) (aprile 2006), secondo il quale per un non cattolico “la sentenza del Consiglio di Stato, oltre a manifestare un notevole senso dell'umorismo insieme o alternativamente a una notevole mancanza

criticamente del crocifisso come “arma”<sup>86</sup>. Credo che uno Stato che si definisce laico non possa essere sordo o indifferente verso l’esistenza, tra i suoi cittadini appartenenti a fedi minoritarie, di questo tipo di sensibilità. A questo proposito, è significativo il fatto che nelle argomentazioni usate dal giudice amministrativo di primo grado sia molto forte, forse addirittura prevalente, l’elemento *identitario*. Nella motivazione della pronuncia espressioni come l’“identità del *nostro* popolo”, la “*nostra* storia e cultura”, la “*nostra* identità” si sprecano: il che, visto con gli occhi degli “altri”, non può che comunicare un senso di esclusione.

Quel che più colpisce, tuttavia, è la scarsa o nulla consapevolezza della peculiarità dello spazio pubblico scolastico, ben presente, invece, nelle giurisdizioni supreme di altri Paesi. Fin troppo ovvio è il riferimento alla sentenza 16 maggio 1995 del *Bundesverfassungsgericht* sul crocifisso nelle aule scolastiche nel *Land* di Baviera, nella quale si legge che “la formazione scolastica non consiste solo nell’impartire nozioni tecniche o nello sviluppo di capacità cognitive; essa concerne anche lo sviluppo della dimensione o delle dimensioni emozionali ed affettive degli alunni. In questo senso la presenza della croce nelle aule scolastiche esercita un particolare influsso: essa ha un carattere <evocativo>, ossia rappresentativo del contenuto di fede che simboleggia, e propagativo dello stesso”<sup>87</sup>. Altrettanto spontaneo è il richiamo alla giurisprudenza della Corte Suprema americana, che manifesta una particolare severità nell’escludere ogni simbologia religiosa dalle strutture scolastiche pubbliche: “[n]ell’ambiente scolastico, in quanto luogo deputato alla libera formazione della coscienza, si nota una propensione ad un maggior rigore onde evitare che il progetto educativo proposto dal sistema scolastico pubblico possa apparire come confessionalmente orientato; ciò corrisponde del resto anche alla salvaguardia del diritto allo studio di chi, scegliendo liberamente l’istituzione pubblica laica, ne pretende la corrispondenza a tale modello secolare”<sup>88</sup>. Assai importante, sotto questo profilo, *Stone v. Graham* (1980)<sup>89</sup> secondo cui l’affissione nelle aule dei Dieci comandamenti induce gli studenti “to read, meditate upon, perhaps to venerate and obey, the Commandments. However desirable this might be as a matter of private devotion, it is not a permissible state objective under Establishment

---

di senso storico, sembra volergli comunque ricordare che egli non è un cittadino come gli altri”. “Il Consiglio di Stato ignorava il significato di intolleranza omicida che il crocifisso ha spesso assunto per i non cattolici: si pensi ai pogrom contro gli ebrei”.

<sup>86</sup> F.FERRARIO, *L’arma del crocifisso*, in [www.chiesavaldese.org](http://www.chiesavaldese.org) (26 novembre 2004).

<sup>87</sup> “La scuola statale – continua la motivazione della pronuncia – non può certo trascurare l’esercizio del diritto di libertà religiosa della maggioranza di coloro che la frequentano; ma anche il diritto di libertà religiosa incontra, nel suo esercizio, i limiti derivanti dalla tutela di altri beni o interessi costituzionalmente garantiti e, in primo luogo, quello rappresentato dall’esercizio del diritto stesso da parte delle minoranze” (il testo della decisione è reperibile in [www.unife.it/amicuscuriae](http://www.unife.it/amicuscuriae)). Sulla sentenza vedi J.LUTHER, *La croce della democrazia (prime osservazioni su una controversia non risolta)*, in *Quad.dir.pol.eccl.*, 1996, 681 ss.

<sup>88</sup> A.MADERA, *I simboli religiosi*, cit., 324-325.

<sup>89</sup> *Stone v. Graham*, 449 U.S. 39 (1980).

Clause”. Ancora, può essere ricordata la sentenza 26 settembre 1990 del Tribunale Federale svizzero, secondo cui lo Stato “deve evitare di identificarsi con una religione maggioritaria o minoritaria, pregiudicando così le convinzioni di cittadini con confessioni diverse”. Non è escluso che “alcune persone si sentano lese nelle loro convinzioni religiose dalla presenza costante nella scuola di un simbolo di una religione alla quale non appartengono. Ciò può avere conseguenze non indifferenti soprattutto nell’evoluzione spirituale degli allievi e sulle loro convinzioni religiose – che sono quelle dei genitori – e nelle quali sono educati contemporaneamente alla scuola”<sup>90</sup>. In tutte queste decisioni emerge con chiarezza l’attenzione per la *libera formazione della coscienza* di soggetti *minori*<sup>91</sup>, e quindi particolarmente vulnerabili ed influenzabili, nonché la preoccupazione di salvaguardare la *libertà educativa dei genitori*<sup>92</sup>. Niente di tutto questo nelle pronunce dei giudici amministrativi italiani, che anzi ripropongono la trita concezione secondo cui la presenza del simbolo religioso non determina alcuna violazione della libertà di coscienza in quanto “non impone e non prescrive nulla a nessuno”<sup>93</sup>: come se la lesione del diritto derivasse esclusivamente dall’obbligo al compimento di atti di culto, neppure immaginabile in uno Stato democratico. Le sentenze dei giudici italiani, con poche eccezioni, colpiscono in definitiva per l’impressionante povertà giuridica degli argomenti utilizzati.

Un’ultima notazione riguarda quanto stabilito dal Tar Lombardia con sentenza n. 603/2006<sup>94</sup>, circa il ricorso presentato da un insegnante di scuola elementare contro il provvedimento di un direttore didattico riguardante l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche per violazione del principio di laicità. Dopo aver riconosciuto che le norme regolamentari del 1924 e del 1928 che prevedono l’affissione del crocifisso “sono ormai superate dai principi del nuovo concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato dalla legge 25 marzo 1985 n. 121”, e che pertanto “[l]e istituzioni pubbliche e in particolare quelle scolastiche non possono (...) scegliere

---

<sup>90</sup> Il testo della sentenza è reperibile in [www.olir.it](http://www.olir.it). In argomento vedi M.P.VIVIANI SCHLEIN, *Il problema delle manifestazioni di credo religioso nella vita pubblica in Svizzera*, in *Dir.publ.comp.eur.*, 2005, 238 ss.

<sup>91</sup> Alla tutela dei minori, oltre che alla neutralità della scuola pubblica, è ispirata la sentenza 15 febbraio 2001 della Corte europea dei diritti dell’uomo, *Dahlab c. Svizzera*, secondo la quale “è ben difficile apprezzare l’impatto che un simbolo esterno forte come il velo può avere sulla libertà di coscienza e di religione *di bambini molto piccoli*”, per cui il margine di apprezzamento delle autorità scolastiche di Ginevra, che avevano vietato ad una insegnante della scuola materna di indossare il velo islamico durante l’orario di lavoro, deve essere rispettato (S.MANCINI, *La contesa sui simboli: laicità liquida e protezione della Costituzione*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 15).

<sup>92</sup> Su questo profilo insiste sia il *Bundesverfassungsgericht*, il quale sottolinea la necessità che lo Stato rispetti “il diritto naturale dei genitori di curare e di allevare i loro figli secondo le proprie convinzioni”, sia il Tribunale federale svizzero.

<sup>93</sup> Tar Veneto, sentenza n. 1110/2005.

<sup>94</sup> Citata *supra*, nota 77.

di rendersi identificabili attraverso simboli religiosi, i quali anche quando esprimono messaggi universali appartengono pur sempre alla sfera della coscienza e delle libere scelte individuali”, il tribunale amministrativo si avventura in una costruzione interpretativa imperniata essenzialmente sul recupero del criterio quantitativo e sociologico da tempo abbandonato dalla Corte costituzionale<sup>95</sup> e sull’idea, giuridicamente infondata, che una consuetudine possa derogare ad un principio costituzionale supremo. Si afferma, infatti, che lo stesso accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede contiene, all’art. 9 punto 2, “un significativo riconoscimento del valore storico della religione *maggioritariamente* praticata nel territorio nazionale”, riconoscimento che, oltre a giustificare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, “può essere utilizzato anche come criterio per regolare quelle situazioni in cui la visibilità dei simboli religiosi all’interno degli edifici scolastici (e pubblici in genere) fa parte di *consuetudini radicate*. A tali consuetudini può essere data rilevanza *finchè sono condivise da quanti utilizzano gli edifici pubblici*, includendo nel numero non solo i funzionari ma anche i cittadini che abbiano un qualche collegamento con l’attività svolta all’interno dei suddetti edifici”, come ad esempio, nel settore della scuola, gli studenti e i genitori, che non sono semplici fruitori di un servizio ma, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 297/1994, componenti della comunità scolastica<sup>96</sup>. Ebbene, secondo il giudice, la sempre maggiore autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche<sup>97</sup> conferma che “la soluzione del problema dei simboli religiosi *tradizionalmente esposti* deve essere trovata all’interno di questi ambiti attraverso il coinvolgimento (negli appositi organismi collegiali) di insegnanti, studenti, genitori”. Nel caso di specie, il consiglio di interclasse si era espresso in favore del mantenimento del crocifisso nelle aule, orientamento poi rafforzato dalla decisione di alcuni genitori di ritirare i figli dalla scuola nel caso di mancato rispetto della consuetudine (a proposito di dialogo...). In definitiva, di fronte “alla sensibilità dimostrata *da un’ampia maggioranza della comunità scolastica* a difesa di valori che sono in origine religiosi ma hanno anche un rilievo storico (...) il principio di laicità invocato dal ricorrente *non può conseguire l’obiettivo di modificare unilateralmente la situazione*”.

Vi è, in questa decisione, un assoluto disinteresse per le acquisizioni della giurisprudenza costituzionale: si utilizza di nuovo, infatti, il criterio che fa

---

<sup>95</sup> *Supra*, par. 5.

<sup>96</sup> Contro il tentativo di attribuire valore generale all’inciso con cui l’art. 9 del Concordato del 1984 ricorda che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico italiano si vedano le condivisibili osservazioni di N.FIORITA, *Il crocifisso*, cit., 185-186, secondo il quale “la norma in oggetto ha un ambito applicativo ben delimitato, riguardando esclusivamente la materia dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, la cui legittimità peraltro dipende (...) in via principale non da quell’inciso ma dalla possibilità di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento, ovvero del suo carattere facoltativo”. Carattere non presente nelle disposizioni regolamentari che prevedono l’esposizione del crocifisso, “non contenendo esse alcun riferimento ad un atto di libera scelta da parte dei soggetti interessati, per cui non appare possibile costruire alcun collegamento logico e giuridico tra queste diverse disposizioni”.

<sup>97</sup> Il riferimento è al DPR 8 marzo 1999, n. 275.

riferimento alla religione cattolica come religione *di maggioranza* (con quale rispetto per i diritti delle minoranze e per la libertà di coscienza individuale è facile capire) e si afferma, soprattutto, che un principio costituzionale supremo è *privo della forza giuridica* per vanificare una consuetudine *praeter legem* (e, aggiungerei, *contra Constitutionem*). Non solo: vi è un' acritica enfaticizzazione dell'autonomia scolastica, senza in alcun modo considerare le conseguenze profondamente distorte ed illiberali che potrebbero derivarne in un settore tanto delicato. Oltre alla ricordata reintroduzione di una logica di maggioranza, potenzialmente lesiva dei diritti delle minoranze e dei singoli, è evidente il rischio che si determinino all'interno della scuola conflitti di carattere religioso e che si creino prassi differenziate, le quali potrebbero condurre ad un insieme di iscrizioni diversificate: "in ragione delle abitudini che si consoliderebbero nelle varie scuole, ci saranno istituti preferiti dai cattolici (o da un certo tipo di cattolici), altri preferiti dagli islamici e così via: il sistema scolastico pubblico si trasformerebbe in un *arcipelago di isole ad impianto comunitario*, condannando il pluralismo che, per essere davvero tale, occorre possa manifestarsi *all'interno* di ogni singolo istituto scolastico"<sup>98</sup>. Particolarmente grave, poi, appare l'obbligo di rendere pubblico il dato sensibile delle proprie convinzioni religiose, se non si intende subire passivamente l'esposizione del simbolo confessionale<sup>99</sup>. Che è poi la ragione principale per la quale mi è sempre parsa da respingere la cosiddetta "soluzione bavarese", che qualcuno ha proposto di importare in Italia<sup>100</sup> e che diverrebbe a maggior ragione improponibile se arrivasse ad approvazione la nuova legge sulla libertà religiosa, in cui si esplicita il principio secondo cui nessuno può essere obbligato a manifestare opinioni in materia religiosa o a dichiarare la propria appartenenza religiosa<sup>101</sup>.

---

<sup>98</sup> R.TOSI, *I simboli religiosi*, cit., 308 (corsivi non testuali). L'A. si chiede inoltre "se sia compatibile con la Costituzione che in capo ad apparati amministrativi si collochino poteri discrezionali tanto vasti, quando – come in questo caso – siano destinati ad incidere sulle libertà" (p. 307). Trattandosi di materie riservate alla legge, il dubbio è più che legittimo: la riserva, infatti, è violata anche quando la legge si limiti "a generiche indicazioni o al *conferimento di poteri discrezionali*", affidando in pratica la "creazione" della norma all'organo amministrativo al momento dell'applicazione: L.CARLASSARE, *Legge (riserva di)*, cit., 5.

<sup>99</sup> In argomento vedi A.PUGIOTTO, *Sul crocifisso*, cit., 4.

<sup>100</sup> Mi riferisco in particolare a S.CECCANTI, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in *La laicità crocifissa?*, cit., 21, che, pendente davanti alla Corte costituzionale la questione poi risolta con ordinanza n. 389/2004, aveva ipotizzato una sentenza additiva che dichiarasse "le norme regolamentari compenetrare con quelle legislative incostituzionali nella parte in cui non prevedono che, sulla base dell'autonomia scolastica, anche attraverso regolamenti di istituto, i presidi e i direttori didattici, in raccordo con gli organi collegiali, possano, in seguito alla contestazione del crocifisso ove percepito come simbolo religioso sulla base di convinzioni religiose o filosofiche, trovare soluzioni adeguate al caso singolo, dopo un dialogo con lo studente, se maggiorenne, o con i genitori se minorenni". Condividono questa soluzione M.CARTABIA, *Il crocifisso e il calamaio*, in *La laicità crocifissa?*, cit., 71, per motivi attinenti alla valorizzazione dell'autonomia scolastica e al rispetto della libertà educativa dei genitori, e A.BARBERA, *Il cammino della laicità*, cit., 40.

## 8. *Segue: il Crocifisso nei seggi elettorali*

Nel caso dell'esposizione del crocifisso nelle sedi di seggi elettorali (trattandosi in genere di aule scolastiche, la questione s'intreccia, sotto il profilo normativo, a quella appena analizzata), la prima osservazione da fare è che l'importante precedente costituito dalla sentenza della Cassazione penale, sez. IV, n. 439/2000, è del tutto ignorato dalla giurisprudenza ordinaria. Con tale famosa pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto che costituisca giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale (ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato) quando si determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico, a causa della presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggio elettorale del crocifisso o di altre immagini religiose. E questo, si noti, anche se nel seggio di specifica destinazione tale simbolo sia casualmente assente. Il rischio di un grave turbamento della coscienza è infatti riferito all'intera organizzazione elettorale, in relazione alla dotazione obbligatoria di arredi dei locali, comprendente il crocifisso, con un evidente riferimento alla *indivisibilità* della libertà di coscienza, alla sua tutela "a tutto tondo"<sup>102</sup>. La Corte sottolinea il "pluralismo garantito dal principio supremo di laicità dello Stato, che induce a preservare lo *spazio pubblico della formazione e della decisione* dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione (come, in generale, di una sola delle altre condizioni non discriminabili di cui all'art. 3 Cost.), ad esclusione delle altre"<sup>103</sup>.

---

<sup>101</sup> Art. 2, comma 4, del testo unificato. Circa il divieto di dichiarazioni obbligatorie relative all'appartenenza confessionale, va ricordato che l'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) ricomprende tra i dati sensibili, che possono essere trattati soltanto con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose e l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso. Va inoltre ricordato che l'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) vieta le indagini sulle opinioni religiose dei lavoratori. Di particolare rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 117/1979, in cui si afferma il "diritto a non rivelare le proprie convinzioni" in materia religiosa.

<sup>102</sup> Si legge nella motivazione della sentenza che "[o]gni violazione del principio di laicità nel modo indicato in qualsivoglia seggio elettorale costituito non può non essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come *violazione di quel bene nella sua interezza*, indipendentemente dal luogo in cui si verifichi, cosicché non è possibile attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non si verifichi nel seggio di destinazione" (corsivo non testuale). Per un commento analitico alla decisione vedi G.DI COSIMO, *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza*, in *Giur.cost.*, 2000, 1130 ss.

<sup>103</sup> Viene inoltre in rilievo "l'imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) in funzione della quale va organizzato l'ufficio elettorale, in cui lo scrutatore è inserito, in particolare per garantire sotto i molteplici aspetti formali previsti dalla legge la libera espressione del voto". Le norme (contenute in circolari ministeriali e in fonti secondarie) che prevedono l'esposizione del crocifisso si pongono "in contrasto con lo spirito garantistico ed imparziale della superiore legislazione

Nessuna di queste importanti premesse interpretative è stata fatta propria dai giudici che, nel 2005, hanno respinto alcuni ricorsi volti ad ottenere provvedimenti cautelari di rimozione del crocifisso dai seggi elettorali. Anche in questa circostanza ha fatto la sua comparsa il problema della individuazione della giurisdizione competente. Il Tribunale civile di Napoli, infatti, si è pronunciato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 80/1998 (come modificato dall'art. 7, legge n. 205 del 2000) per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di una controversia in materia di pubblici servizi, concernente norme di carattere organizzativo che spiegano i loro effetti verso una platea indifferenziata di soggetti e non verso singoli utenti del servizio<sup>104</sup>. Il giudice napoletano, tuttavia, non si astiene dall'affrontare alcuni profili di merito, precisando come nel caso al suo esame non sia comunque ravvisabile alcuna violazione dei principi costituzionali invocati dal ricorrente (libertà religiosa e di pensiero, principio di eguaglianza e diritto alla riservatezza), trattandosi “della mera esposizione di un simbolo nel quale notoriamente si identifica ancora oggi, sotto il profilo spirituale, la *larga maggioranza dei cittadini italiani*, sicchè, in assenza di qualsivoglia divieto normativo, la presenza dello stesso nelle aule scolastiche, anche ove siano adibite a leggi elettorali, costituisce semplicemente la testimonianza di tale *diffuso sentimento*, senza alcuna valenza <discriminatoria> nei confronti delle altre religioni”. Inoltre, “è ragionevole ritenere che la presenza del crocifisso nei seggi elettorali (...) non sia nemmeno avvertita, o lo sia in maniera sommaria, da chi vi si rechi per esibire il proprio documento identificativo per poi esprimere il voto

---

elettorale: la quale si preoccupa di impedire forme simboliche di comunicazione iconografica, non ammettendo per esempio <la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi> (art. 14, ult. co., D.P.R. n. 361 del 1957 e succ. mod.)”.

<sup>104</sup> N.FIORITA, *Il crocifisso*, cit., 191, nota criticamente come la sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale abbia in realtà modificato completamente i termini della questione, sancendo “la parziale illegittimità delle norme, richiamate dall’ordinanza napoletana, che in materia di servizi pubblici attribuivano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. Nella vicenda dei simboli religiosi nei seggi elettorali si registra, peraltro, anche un intervento del giudice amministrativo: si tratta della sentenza del Tar Lazio, Sezione I-ter, n. 4558 del 22 maggio 2002, pronunciata su ricorso dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR) per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida, notificata il 10-12-2001, intesa ad ottenere che il Ministero dell’interno emanasse le disposizioni necessarie ad escludere l’esposizione di crocifissi e simboli religiosi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, non essendo nella specie ravvisabile “alcun comportamento inerte dell’amministrazione sanzionabile in sede giurisdizionale”, essendovi stata una lettera del Segretario particolare del Ministro, secondo cui nella materia *de qua* non si rendeva possibile adottare alcun provvedimento nei sensi auspicati dalla ricorrente. Vedi anche Tar Lazio, Sezione III-bis, sentenza 23 luglio 2003, n. 8128, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso dell’Unione musulmani d’Italia che impugnava il silenzio rifiuto dei Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della salute e dell’interno, in seguito alla diffida a rimuovere il crocifisso da tutti i locali pubblici ricompresi negli uffici di loro competenza. Secondo il Tribunale amministrativo, vi è una carenza dei presupposti di formazione del silenzio rifiuto, non essendo stata rispettata la sequenza procedimentale normativamente prevista (cioè una previa istanza dell’interessato, l’inerzia dell’amministrazione per almeno 60 giorni dalla presentazione dell’istanza medesima e, soltanto a questo punto, la formale diffida ad adempiere, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, e l’ulteriore inerzia dell’amministrazione per altri 30 giorni).

nelle cabine ivi predisposte”<sup>105</sup>. Insomma: accanto al (solito) richiamo al criterio di maggioranza, la constatazione “empirica” che il crocifisso, in fondo, quasi non si nota... Il Tribunale di Bologna arriva addirittura a parlare del crocifisso come “non-simbolo” per i non credenti e i non cristiani, come semplice “arredo, del tutto marginale sia per l’ingombro che per la visibilità”<sup>106</sup>, precisando altresì che la sua presenza non costituisce “di per sé imposizione di un credo religioso o di una forma di venerazione, né obbliga alcuno a tenere una determinata condotta di adorazione o a dichiarare la propria posizione in materia religiosa”<sup>107</sup>. Ho già detto prima come questo sia un argomento privo di qualsiasi pregio, non essendo neppure pensabile che un ordinamento democratico possa imporre atti di culto o di venerazione, e che non può dunque in alcun modo ridursi a questo il contenuto della libertà negativa di religione. Anche il Tribunale di Bologna, poi, si lascia andare all’irresistibile impulso di svalutare e svuotare il principio di laicità, considerato addirittura di carattere “non precettivo ma programmatico”: esso, infatti, “pur rappresentando un ineludibile criterio di legittimità costituzionale per la produzione normativa e pur imponendo allo Stato ed alle sue istituzioni il rispetto delle scelte del singolo in materia religiosa e delle forme di espressione di tale scelta, non crea immediatamente obblighi di azione né per lo Stato-ordinamento né per lo Stato-persona”.

I giudici ordinari ritengono poi che l’eventuale rimozione temporanea del crocifisso per il tempo necessario all’espressione del voto da parte di chi ne contesti la presenza è misura sufficiente per rendere conforme la configurazione “materiale” dell’ambiente elettorale “a quell’ideale di laicità dei luoghi che i ricorrenti ritengono essenziale per l’esercizio del diritto di voto”<sup>108</sup>. Siamo ben lontani, è chiaro, da quella concezione della libertà di coscienza *indivisibile*, “a tutto tondo”, cui faceva riferimento nel 2000 la Cassazione penale.

Non manca, infine, l’argomento relativo al carattere “non esclusivamente religioso” del simbolo, non potendosi negare, in una società di “antica cristianità” come quella italiana, “il carattere anche culturale del crocifisso”<sup>109</sup>. Il tutto,

---

<sup>105</sup> Tribunale di Napoli, X Sezione civile, ordinanza 26 marzo 2005.

<sup>106</sup> Tribunale di Bologna, I Sezione civile, ordinanza 25 marzo 2005. Di “non-simbolo” parla anche il Tribunale civile de L’Aquila, ordinanza 26 maggio 2005.

<sup>107</sup> Anche il Tribunale de L’Aquila, ordinanza 26 maggio 2005, cit., si cimenta con la teoria del crocifisso come “simbolo passivo”, che “non impone alcuna condivisione religiosa, non vincola ad atti o comportamenti, anche solo di carattere gestuale, che siano anche solo indirettamente espressione di una sintonia o di una convinzione di implicita aderenza ad una fede o culto diversi da quelli propri, in una parola resta una presenza assolutamente anodina e totalmente trascurabile per chi non vi si riconosca, impossibilitata, in quanto tale, a sollecitare o condizionare scelte e comportamenti personali”.

<sup>108</sup> Tribunale di Bologna, ordinanza 24 marzo 2005, cit. In senso analogo, Tribunale de L’Aquila, ordinanza 31 marzo 2005.

<sup>109</sup> Tribunale de L’Aquila, ordinanza 31 marzo 2005, cit.

naturalmente, condito da non trascurabili elementi identitari (si tratta di una scelta culturale e storica “della *nostra gente*”)<sup>110</sup>.

E’ difficile, dopo la lettura di questi provvedimenti<sup>111</sup>, dar torto a chi segnala “l’estrema pericolosità degli interventi giurisprudenziali aventi ad oggetto la questione del crocifisso che vanno accumulandosi nel corso del tempo” e critica la posizione di chi “troppo ottimisticamente individua il giudice come il soggetto più adeguato” a garantire i diritti della coscienza<sup>112</sup>.

### 9. *Segue: il crocifisso nelle aule giudiziarie*

Anche la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie è stata oggetto di recenti contestazioni e decisioni giurisprudenziali. Di un certo interesse l’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione III penale, n. 41571 del 18 novembre 2005, che ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da un imputato in un processo penale davanti al Tribunale monocratico di Verona volta ad ottenere la rimessione del processo ad altro giudice. Il ricorrente deduceva che nell’aula di udienza in cui si celebrava il processo, come nelle altre aule della sede giudiziaria veronese, si trovava affisso, alle spalle dello scranno del giudice, un crocifisso, e che questa esposizione, imposta da una circolare del 29 maggio 1926 del Ministro di Grazia e Giustizia, configurava “ai sensi dell’art. 45 c.p.p. una grave situazione locale, non altrimenti eliminabile, tale da pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, o quanto meno da determinare un legittimo sospetto, soprattutto in considerazione della specificità del reato contestato, che attiene al vilipendio della religione cattolica”. L’inammissibilità del ricorso è stata pronunciata dalla Suprema Corte perché l’esposizione del crocifisso “difetta dell’imprescindibile carattere locale” richiesto dalla norma codicistica, non essendo limitata “al Tribunale di Verona, e neppure agli uffici giudiziari di quella città, ma si estende agli uffici di tutto il territorio nazionale; in piena conformità, del resto, al contenuto della menzionata fonte ministeriale, che indirizzava l’obbligo di esporre il crocifisso a tutti i capi degli uffici giudiziari nazionali”.

E’ estremamente significativo il fatto che l’istituto della rimessione del processo sia destinato a scongiurare *un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del giudizio*, e che la sua inapplicabilità nel caso di specie derivi dalla circostanza che “anche la *translatio iudicii* non sarebbe in grado di rimuovere o evitare quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per la parzialità e serenità del giudizio”<sup>113</sup>. Emerge qui, a mio avviso, una ragione *specifica* di

---

<sup>110</sup> Tribunale de L’Aquila, ordinanza 26 maggio 2005, cit.

<sup>111</sup> Tutti reperibili, come quelli citati di seguito nel testo, nel sito [www.olir.it](http://www.olir.it).

<sup>112</sup> N.FIORITA, *Il crocifisso*, cit., 199 e 204, nota 60. Per una breve analisi della giurisprudenza dei Tribunali civili sulle istanze di rimozione del crocifisso dai seggi elettorali vedi anche C.MARTINELLI, *La laicità come neutralità*, cit., 5.

illegittimità dell'esposizione del crocifisso, legata ai caratteri propri dell'attività che si svolge nelle aule giudiziarie: se è vero, infatti, che la giurisdizione costituisce, sul versante istituzionale, "il momento in cui trovano applicazione le norme del dialogo razionale", che la sentenza "va giustificata in base a *ragioni riconoscibili come <neutre>*, prescindenti cioè da specifiche appartenenze culturali" e che nell'interazione processuale "si tratta di mostrare la correttezza delle soluzioni proposte e la loro accettabilità fornendo argomenti valutabili equanimente entro una *struttura discorsiva caratterizzata dall'imparzialità e dall'assenza di pregiudizi*"<sup>114</sup>, appare evidente come la presenza del simbolo religioso (che attiene alla sfera del "sacro", e quindi – per definizione – del "non razionale", ed esprime inoltre una precisa identità culturale<sup>115</sup>) si ponga in contrasto con la natura stessa del processo, soprattutto (ma non soltanto) di quello penale. Un contrasto che appare enfatizzato laddove si celebri un processo per offesa alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa e dei suoi ministri (*ex art. 403, commi 1 e 2, c.p.*), tanto più essendo l'imputato di fede islamica.

Anche in questo caso, altri ordinamenti hanno mostrato ben maggiore sensibilità. Penso ad esempio al Belgio, dove la questione venne posta al Ministro della giustizia con un'interrogazione parlamentare nel 1994. Molto interessante la risposta del Ministro: "Io condivido l'opinione dei miei predecessori nel senso che la giustizia debba non solo essere ma apparire neutra e la più imparziale possibile. Rientra così nelle mie intenzioni eliminare progressivamente ogni simbolo religioso dalle aule di giustizia, salvo che si tratti di un'opera artistica o che il simbolo costituisca da lunga data parte dell'arredo tradizionale della sala medesima o con esso si integri storicamente ed esteticamente"<sup>116</sup>. Assai opportuna quest'ultima precisazione, che pone le premesse per un ragionevole compromesso quando vi sia una particolare relazione tra l'opera di contenuto religioso e il luogo

---

<sup>113</sup> Così la citata ordinanza della Cassazione, che prosegue: "Per questa ragione, del tutto correttamente parte della dottrina ha escluso l'applicabilità dell'istituto quando ricorrono turbative processuali di ampia portata, come le campagne di stampa a livello nazionale sul processo in corso, tali da estendere la propria influenza all'intero territorio nazionale e quindi a una pluralità di organi giudiziari. A maggior ragione l'applicabilità è esclusa nel caso di specie, in cui la dimensione o estensione nazionale della situazione di turbativa non ha carattere sociologico, ma ha natura propriamente giuridica, derivando da una circolare ministeriale che è applicabile e applicata da tutti gli uffici destinatari".

<sup>114</sup> B.PASTORE, *Multiculturalismo e processo penale*, cit., 3042 (corsivi non testuali).

<sup>115</sup> E' molto chiara, su questo, la nota del Ministero dell'interno del 5 ottobre 1984, n. 5160/M/1, secondo cui "il crocifisso, il segno più alto del cristianesimo, appare, per tutti, credenti e no, come il simbolo di questa *nostra civiltà*, come il segno della *nostra cultura umanistica* e della *nostra coscienza etica*. Si ritiene, dunque, che la presenza nelle aule ove si amministra la giustizia del *simbolo rappresentativo della legge morale e dell'etica che sta alla base della nostra società* sia tuttora opportuna e non contrasti con i principi di libertà di pensiero e di religione posti dalla Costituzione" (corsivi non testuali).

<sup>116</sup> Qualche anno dopo fu emanata una circolare ministeriale con la quale veniva richiesto ai capi degli uffici giudiziari di rimuovere i crocifissi. La vicenda è ricostruita da M.CAVINO, *La soluzione belga al problema della esposizione dei simboli religiosi*, in [www.olir.it](http://www.olir.it) (ottobre 2005).

in cui si trova esposta: “non si rimuove il crocifisso che risiede in un’aula magna da qualche secolo”<sup>117</sup>.

Tornando all’Italia, chiudo il discorso facendo riferimento alla tormentata vicenda processuale del giudice monocratico del Tribunale di Camerino Luigi Tosti, condannato per il reato di omissione di atti d’ufficio dal Tribunale de L’Aquila per essersi astenuto dalle udienze nel periodo tra il 9 maggio e il 4 luglio 2005, indicando come motivo della decisione di astenersi la presenza del crocifisso nei locali destinati alla trattazione delle cause<sup>118</sup>. Secondo il Tribunale, “il mancato espletamento della sua attività mai avrebbe potuto essere legittimato da un presunto bilanciamento delle esigenze discendenti dalla legittima tutela della libertà religiosa o di coscienza ovvero del principio di laicità dello stato – ed ancora meno dal loro prevalere – sul dovere di adempimento delle proprie funzioni di giudice”. Decisione senz’altro corretta, ispirata all’orientamento costituzionale che ha fatto prevalere le “esigenze essenziali dello *iusdicere*” sulla protezione dei convincimenti interiori del giudice (con riferimento, in quel caso, ad una pretesa obiezione di coscienza del giudice tutelare nel corso del procedimento di autorizzazione della minore all’intervento abortivo previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194)<sup>119</sup>.

Il giudice Tosti aveva tentato la strada del ricorso al giudice amministrativo, ottenendo in prima battuta un rigetto dell’istanza cautelare<sup>120</sup> e , in un secondo momento, una pronuncia di difetto di giurisdizione, essendo quello ordinario il “giudice naturale dei diritti soggettivi, anche nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione”<sup>121</sup> (si ripropone, quindi, la situazione di incertezza

---

<sup>117</sup> Così G.ZINCONE, *La Chiesa, lo Stato e la coscienza religiosa*, ne *La Repubblica* del 31 ottobre 2003.

<sup>118</sup> Tribunale de L’Aquila, sentenza 15 dicembre 2005, n. 622.

<sup>119</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 196/1987. Da questa pronuncia si può trarre la conclusione che “allorché un soggetto sia chiamato a svolgere funzioni pubbliche, la sua <appartenza> allo Stato (appartenenza qualificata dalla funzione attribuita e limitata all’esercizio di essa) comporta una restrizione dell’ambito di esplicazione della coscienza individuale, operata con l’individuazione di limiti connessi all’interesse perseguito mediante il ruolo pubblico di cui il soggetto è titolare” (così E.ROSSI, *Coscienza ed appartenenza nella legislazione e nella giurisprudenza costituzionale: alcune riflessioni*, in *I soggetti del pluralismo*, cit., 260).

<sup>120</sup> Tar Marche, Sez. I, ordinanza 23 settembre 2004, n. 468. Il ricorrente aveva chiesto la condanna del Ministro della giustizia e del Presidente del Tribunale di Camerino a rimuovere dalle aule del Tribunale di Camerino il crocifisso e la condanna dell’Amministrazione ad eseguire la rimozione senza indugio, con contestuale comminatoria, in caso di ulteriore ritardo, di nomina di commissario *ad acta* alla scadenza del termine fissato.

<sup>121</sup> Tar Marche, Sez. I, sentenza 22 marzo 2006, n. 94. Con motivi aggiunti rispetto a quelli allegati per la richiesta della misura cautelare, si chiedeva la condanna dell’Amministrazione a rimuovere il simbolo religioso del crocifisso dalle aule di tutti gli uffici giudiziari italiani o, in via gradata, ad esporre a proprie spese in tutte le aule giudiziarie italiane tutti gli altri simboli religiosi, atei ed agnostici, ed in ogni caso la menorah ebraica, e, in via più gradata, a consentire al ricorrente di esporre altri simboli religiosi, atei o agnostici, in qualsiasi aula giudiziaria italiana.

circa la giurisdizione competente). Egli, in seguito, si era rivolto alla Corte costituzionale, sollevando un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il diniego del Ministro della giustizia alla rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie. Il ricorso ravvisa nell'esposizione del crocifisso (derivante dalla citata circolare del 29 maggio 1926) un'illegittima invasione della sfera di competenza del potere giurisdizionale, dovendosi ritenere inibita al Ministro "l'imposizione di qualsiasi simbolo che valga a connotare in modo partigiano e parziale l'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dei giudici la quale per converso deve essere e apparire imparziale, neutrale e equidistante nei confronti di qualsiasi credo o non credo religioso ai sensi degli artt. 101, 102, 104, 97, 111, 3, 8 e 19 della Costituzione, non potendo lo Stato (e quindi il potere giurisdizionale) identificarsi in simboli religiosi di parte come il crocifisso, ma semmai in simboli che identificano l'unità nazionale e il popolo italiano (art. 12 della Costituzione)".

I motivi del ricorso fanno correttamente riferimento non alla posizione di coscienza del giudice, ma alla violazione dell'imparzialità della funzione giurisdizionale. La Corte costituzionale, tuttavia, ha avuto buon gioco a dichiarare inammissibile il ricorso, precisando come un organo giudiziario con funzioni giudicanti sia legittimato, a causa del carattere diffuso del potere cui appartiene, a proporre conflitto tra poteri dello Stato in quanto "esso sia *attualmente* investito del processo, in relazione al quale soltanto i singoli giudici si configurano come <organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono>" ai sensi dell'art. 37, primo comma, legge n. 87 del 1953<sup>122</sup>. Nel ricorso, recante la data del 25 novembre 2005, il ricorrente ammette invece di essersi astenuto dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali fin dal 9 maggio precedente: egli non era dunque *investito* di alcun processo.

Ci si potrebbe chiedere se un eventuale conflitto sollevato da un giudice durante lo svolgimento del processo potrebbe avere maggior fortuna. Personalmente, non lo credo: la Corte, infatti, non manca di rilevare che il ricorso "non prospetta in realtà *alcuna menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite agli appartenenti all'ordine giudiziario*, ma esprime solo il personale disagio di un <lavoratore dipendente del Ministro della Giustizia> per lo stato dell'ambiente nel quale deve svolgere la propria attività"<sup>123</sup>. E, comunque, il giudice costituzionale potrebbe rilevare la natura non residuale dell'eventuale ricorso, rilanciando così – indirettamente - la palla nel campo della giurisdizione (ordinaria o amministrativa, come si è visto, non è dato sapere).

## 10. Considerazioni conclusive

Poche parole in chiusura del discorso. Non vi è dubbio che l'utilizzazione di simboli religiosi nei luoghi pubblici ponga sempre problemi notevoli. Che siano, infatti, spontaneamente portati o imposti d'autorità, essi hanno comunque

---

<sup>122</sup> Ordinanza n. 127/2006, che richiama sul punto la precedente ordinanza n. 144/2000.

<sup>123</sup> Ordinanza n. 127/2006 (corsivo non testuale).

lo scopo di “*marcare un’identità, affermando un preciso messaggio di appartenenza*”, assumendo così un valore *escludente* di chi non vi si riconosca<sup>124</sup>. Nel nostro ordinamento, il problema riguarda (almeno fino ad oggi) soltanto l’esposizione del crocifisso in alcuni spazi pubblici istituzionali, da cui derivano indubbiamente una serie di difficoltà: alcune di ordine generale, relative alla messa in discussione della neutralità dello Stato, che non ha “da imporre valori propri, contenuti ideologici che investano tutti i cittadini”<sup>125</sup>, altre legate alla specificità dei “luoghi” coinvolti (la scuola come sede della formazione dei minori, i seggi come sedi della decisione politica del cittadino elettore, le aule di giustizia come luogo fisico in cui si esprime l’imparzialità della funzione giudicante). Allo stato, l’ordinamento positivo costringe ad una difficile navigazione a vista, restituendo solo incertezze: se l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche abbia o meno base legislativa; se le norme secondarie che la prevedono siano tuttora vigenti; quale sia l’autorità giudiziaria competente a conoscere e dirimere le controversie in materia. Laddove l’esposizione sia prevista soltanto da circolari, poi, la violazione del principio di legalità formale (in una materia che, peraltro, è sicuramente riservata alla legge) appare evidente.

Il nodo costituzionale dei simboli religiosi negli spazi pubblici resta ancora irrisolto per l’incapacità o la non volontà dei vari attori istituzionali di scioglierlo: un legislatore assente ed ora – benché impegnato nella redazione di una legge sulla libertà religiosa – addirittura latitante<sup>126</sup>. Un giudice, ordinario e

---

<sup>124</sup> A.MORELLI, *Simboli, religioni e valori*, cit., 9. È interessante osservare come questa funzione del simbolo sia esattamente opposta rispetto al significato che esso aveva per gli antichi greci, per i quali designava “la congiunzione di due metà, pietra, moneta, anello o altro oggetto, che l’ospite spezzava tenendone una parte per sé e donandone l’altra allo straniero che aveva accolto, perché l’esibizione di una metà consentisse, anche dopo generazioni, di riconoscersi e di godere della reciproca ospitalità”. Il simbolo, insomma, si configurava “come lo spazio di una relazione fra diversi che, anche nell’assenza e nella lontananza, si apre all’altro, all’estraneo, allo sconosciuto, al non noto che ci riguarda” (M.T.CASSINI-A.CASTELLARI, *La pratica letteraria*, Milano, Apogeo, 2007, 79).

<sup>125</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 189/1987.

<sup>126</sup> L’esigenza imprescindibile di un intervento legislativo è da più parti segnalata: vedi, ad esempio, N.FIORITA, *La disciplina della libertà religiosa*, cit., 121, secondo il quale è necessaria una legge sulla libertà religiosa e sulla laicità, la quale stabilisca “una volta per tutte che i comportamenti individuali sono garantiti dal principio di libertà, e quindi sono pienamente leciti, a meno che non entrino in contrasto con norme che tutelano la società, mentre i comportamenti pubblici devono conformarsi al principio supremo di laicità, esplicitando successivamente che da queste premesse derivano il diritto individuale a indossare tutti quei simboli religiosi che non ostacolano il riconoscimento della persona e il divieto assoluto di esporre simboli religiosi da parte delle istituzioni pubbliche”. Per C.MARTINELLI, *La laicità come neutralità*, cit., 7, una coerente legislazione *ad hoc* dovrebbe “imporre la rimozione del Crocifisso come necessario corollario della laicità dello Stato, limitando espressamente ai soli simboli istituzionali, come il tricolore, la bandiera stellata dell’Unione europea e quella riportante il simbolo della Regione, l’attribuzione di una valenza identificativa, in quanto simboli di un ordinamento e di uno spirito costituzionale in cui tutti i cittadini si possano riconoscere”. Sulla bandiera come solo simbolo della nazione, in base all’art. 12 Cost., vedi R.BIN, *Inammissibile, ma inevitabile*, cit., 40, il quale osserva che prescrivere in Costituzione i colori della bandiera è servito “a irrigidire l’emblema della nazione, il

amministrativo, spesso tentato dal *non liquet*, attraverso una via di “fuga” dalla giurisdizione. Oppure che si rivela, quando decide di affrontare nel merito il problema, culturalmente inadeguato a cogliere la portata costituzionale del principio di laicità. Infine una Corte che, investita finalmente della questione, evita non solo di misurarsi con essa, ma addirittura non offre alcuna indicazione ermeneutica utile, né sul versante della normativa impugnata né su quello del parametro invocato.

Messi alla prova impegnativa del simbolico religioso, i meccanismi istituzionali e giurisdizionali della democrazia pluralista si sono inceppati. I problemi, nel frattempo, si accumuleranno e – alla lunga – costringeranno finalmente ad una assunzione di responsabilità definitiva.

---

suo simbolo identitario, impedendo che una maggioranza politica (o *religiosa*) determinata vi aggiunga i suoi <simboli>: e di ciò i nostri costituenti erano perfettamente consapevoli” (corsivo non testuale). Anche per A.MORELLI, *Simboli, religioni e valori*, cit., 15, il *principio di unità politica dell'ordinamento* trova esclusiva rappresentazione simbolica nella bandiera.